



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
XXVI CONVEGNO DI STUDI  
**SACRAMENTI E DIRITTO.**  
***I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO***

Roma, 4 - 5 aprile 2022

### **TESTO PROVVISORIO**

#### ***La retta condotta esterna e la degna partecipazione ai sacramenti tra morale e diritto***

*Prof. Antonio S. Sánchez-Gil, Pontificia Università della Santa Croce*

SOMMARIO: Premessa. – 1. La retta condotta e le disposizioni richieste per partecipare degnamente ai sacramenti, una esigenza sacra. – 2. La corrispondenza tra fede, sacramenti e vita cristiana. – 3. La retta condotta nelle indicazioni dei libri liturgici sulla preparazione ai sacramenti. – 4. La mancanza manifesta della retta condotta e la questione della partecipazione ai sacramenti. 5. Una risposta coerente nel magistero di san Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. – 6. Il ruolo della morale e del diritto nei casi di mancanza manifesta della retta condotta. – 7. Una proposta *de lege ferenda*.

#### PREMESSA

L'argomento di cui dobbiamo occuparci è sicuramente complesso e impegnativo, più per l'attuale contesto culturale ed ecclesiale, che per l'argomento in sé. Secondo la prospettiva cattolica, affermare che per partecipare degnamente ai sacramenti è necessario l'impegno o il proposito o, quanto meno, il desiderio di vivere, con l'aiuto di Dio, in modo conforme al Vangelo, sembra qualcosa di scontato, qualcosa che si impara nel catechismo. Tuttavia, come è ben noto, negli ultimi decenni e in modo più acceso negli ultimi anni, non solo tra teologi e canonisti, ma anche tra vescovi e cardinali, si discute apertamente sulla partecipazione ai sacramenti, soprattutto alla comunione eucaristica, di coloro che si trovano in situazioni di vita in contrasto con l'insegnamento morale del Vangelo. Per molto tempo, la discussione si è concentrata su situazioni che contrastano con la morale familiare e sessuale della Chiesa, ma si dibatte sempre di più su altre situazioni, come quella dei politici cattolici che promuovono l'aborto, l'eutanasia o altre pratiche contrarie alla vita o alla dignità umana.

Si tratta di una problematica pastorale da affrontare con una prospettiva interdisciplinare, nella quale, tenendo conto delle dimensioni proprie della teologia, dogmatica, morale e liturgica, il diritto canonico ha il ruolo specifico di considerare le esigenze di giustizia nella prassi sacramentale della Chiesa, espressa nelle indicazioni dei libri liturgici e delle norme canoniche circa le disposizioni richieste per partecipare fruttuosamente ai sacramenti. Come è noto, si è già scritto molto sull'argomento, anche se, quasi sempre, in riferimento ad alcune concrete situazioni di vita e alla partecipazione alla comunione eucaristica. Penso, tuttavia, che sia conveniente allargare lo sguardo su tutte le eventuali situazioni di vita in contrasto con il Vangelo e sulla partecipazione all'intero organismo sacramentale. Mi sembra anche opportuno considerare in primo luogo, in positivo, la necessità della retta condotta per partecipare degnamente ai sacramenti, e solo in un secondo momento, in negativo, la problematica che comporta la partecipazione ai sacramenti quando manca in modo manifesto una condotta minimamente coerente con Il Vangelo.

Per motivi di spazio e nella mia condizione di canonista, ho scelto di prendere come prospettive di studio la morale e il diritto, consapevole del loro rapporto reciproco, ma anche del diverso ruolo che la morale e il diritto giocano in questa problematica. In ogni caso, prima di esaminare l'esigenza, sotto questi profili, della retta condotta per partecipare degnamente ai sacramenti, sembra opportuno considerare, da una parte, l'originaria dimensione "sacra" di una tale esigenza, radicata nell'economia



### **TESTO PROVVISORIO**

sacramentale della grazia, e, dall'altra, la necessità della grazia, che si riceve nei sacramenti, per avere una condotta conforme al Vangelo.

#### **1. LA RETTA CONDOTTA E LE DISPOSIZIONI RICHIESTE PER PARTECIPARE DEGNAMENTE AI SACRAMENTI, UNA ESIGENZA SACRA**

In effetti, penso che, per iniziare una riflessione sulla retta condotta esterna e la degna partecipazione ai sacramenti, [dopo una relazione dedicata alla fede e il diritto ai sacramenti], sia bene ricordare il ruolo determinante dei sacramenti nell'ordine della grazia. Come insegna il Concilio Vaticano II, i sacramenti cristiani esprimono e nutrono la fede, ma sono anzitutto ordinati, a cominciare dal battesimo, a conferire la grazia che giustifica e santifica la persona<sup>1</sup> e la rende capace di condurre una vita conforme alla fede<sup>2</sup>. È perciò conveniente – anche per evitare ogni sorta di moralismo – evidenziare sin dall'inizio che tenere una retta condotta per partecipare degnamente ai sacramenti, in modo analogo a come accade con la fede personale, ancor prima che un dovere, morale o giuridico, è un frutto della grazia<sup>3</sup>; in particolare, della *grazia prima*, «che sta all'origine della conversione, del perdono e della giustificazione»<sup>4</sup>, si riceve con il battesimo e, se persa per il peccato grave, si recupera con la penitenza sacramentale<sup>5</sup>. In questo senso, è soprattutto nei confronti degli


<sup>1</sup> Cfr. CONC. ECUM. VATICANO II, Cost. sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium* (SC), 4 dicembre 1963, 59, in *Acta Apostolicae Sedis* (AAS) 56 (1964), 97-134.

<sup>2</sup> Solo la grazia rende possibile la vita nuova come figli del Padre in Cristo per opera dello Spirito Santo: cfr. *Catechismus Catholicae Ecclesiae* (CCE), 1996-2005. Così lo esprimeva sant'Agostino, a proposito del ruolo della legge morale e della grazia: «La legge insegna il bene e il male, la grazia fa compiere il bene. Il Signore stesso poi non solo ci mostra da quale male dobbiamo staccarci e quale bene dobbiamo fare, che è la sola cosa che la lettera della legge può realizzare, ma ci presta anche aiuto per staccarci dal male e fare il bene, cosa che nessuno può senza lo spirito della grazia» (*La correzione e la grazia*, 1, 2, in PL, 10, 915-946). E così lo ha espresso Francesco, a proposito di un testo eucologico della liturgia pasquale: «Mi sembra importante sottolineare quello che oggi domandiamo a Dio nella liturgia: 'O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, *concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede*' (Oraz. *Colletta del Lunedì dell'Ottava di Pasqua*). È vero, il Battesimo che ci fa figli di Dio, l'Eucaristia che ci unisce a Cristo, *devono diventare vita*, tradursi cioè in atteggiamenti, comportamenti, gesti, scelte. La grazia contenuta nei Sacramenti pasquali è un potenziale di rinnovamento enorme per l'esistenza personale, per la vita delle famiglie, per le relazioni sociali. (...) Questo è il potere della grazia! (...) *Senza la grazia non possiamo nulla!* E con la grazia del Battesimo e della Comunione Eucaristica posso diventare strumento della misericordia di Dio. (...) *Esprimere nella vita il sacramento che abbiamo ricevuto*: ecco cari fratelli e sorelle, il nostro impegno quotidiano» (*Angelus*, 1° aprile 2013, in *Insegnamenti di Francesco*, I,1 [2013], 65-66). I corsivi sono miei.

<sup>3</sup> Secondo l'insegnamento morale della Chiesa, «l'amore e la vita secondo il Vangelo non possono essere pensati prima di tutto nella forma del precetto, perché ciò che essi domandano va al di là delle forze dell'uomo: essi sono possibili solo come *frutto di un dono di Dio*, che risana e guarisce e trasforma il cuore dell'uomo *per mezzo della sua grazia*» (SAN GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. circa alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa *Veritatis Splendor* (VS), 6 agosto 1993, 23, in AAS 85 [1993], 1133-1228). I corsivi sono miei.

<sup>4</sup> CCE, 2010.

<sup>5</sup> Cfr. CCE, 1266 e 1496. Secondo la fede cattolica, Dio che, ovviamente, non è legato ai sacramenti per concedere la sua grazia, ha stabilito l'economia sacramentale della grazia, la quale si riceve tramite l'effettiva celebrazione dei sacramenti, oppure, in caso di necessità, con il *vetum sacramenti*, che porta i frutti dei sacramenti quando non è possibile celebrarli, come accade con il desiderio del battesimo, «unito al pentimento dei propri peccati e alla carità» (CCE, 1259), e con «la ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale», unita alla contrizione perfetta (cfr. CCE, 1452). Come affermava il Cardinale Pietro Palazzini, «la vita cristiana è, infatti, essenzialmente sacramentaria. Un Sacramento la inizia fondamentalmente, ed altri la sviluppano, per assicurarla meglio e per farle avere il suo pieno



### **TESTO PROVVISORIO**

altri sacramenti, la cui celebrazione piena e fruttuosa presuppone lo stato di grazia, che si richiede, per parteciparne degnamente, una retta condotta <sup>6</sup>.

Si tratta di una esigenza derivante dall'economia sacramentale, nella quale si richiede nel soggetto adulto, per partecipare pienamente al frutto dei sacramenti, non solo la fede personale ma anche le buone disposizioni <sup>7</sup>, che includono il proposito di vivere in modo conforme al Vangelo. Una esigenza sacramentale con diverse dimensioni: spirituale, liturgica, morale e anche giuridica, implicita nei diritti e nei doveri dei fedeli e dei pastori d'anime riguardanti i sacramenti <sup>8</sup>. In effetti, il diritto-dovere dei fedeli di partecipare ai sacramenti comporta il diritto-dovere di prepararsi per accedere ad essi con le "disposizioni richieste" <sup>9</sup>, che includono l'intento di adeguare la propria condotta alla fede, alla morale cristiana e agli impegni che si contraggono nei vari sacramenti <sup>10</sup>. Anche il correlativo diritto-dovere dei pastori d'anime di celebrare i sacramenti in favore di «coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli» <sup>11</sup>,

---

sviluppo *in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi (Ef 4,13)*» (*Vita sacramentale, Parte I<sup>a</sup>. Teologia sacramentaria e sacramenti dell'iniziazione cristiana*, Edizioni Paoline, Roma 1972, 10). A proposito della vita cristiana fondata sulla partecipazione liturgica al Mistero pasquale di Cristo, cfr. G. ZACCARIA – J.L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, *Liturgia. Un'introduzione*, EDUSC, Roma 2016, 161-167.

<sup>6</sup> Anche per il battesimo lecito e fruttuoso di un adulto in situazioni normali si richiede che abbia superato un'eventuale condotta esterna contraria al Vangelo. Ma per il battesimo di un adulto, che non abbia ancora superato una condotta contraria al Vangelo, in caso urgente – come per la penitenza sacramentale – può, invece, essere sufficiente per ricevere il frutto del sacramento, oltre al pentimento dei peccati, il proposito – o quanto meno il desiderio, se non si è in grado di formulare un vero proposito – di emendarsi e di conformare, con l'aiuto della grazia, la propria condotta al Vangelo. Come affermava sant'Agostino, lo stesso desiderio dell'aiuto della grazia è già inizio della grazia: «Ma chi cerca rifugio nella grazia, se non quando i suoi passi sono guidati dal Signore ed egli desidera seguire la sua via? Per questo anche desiderare l'aiuto della grazia è già inizio della grazia» (*La correzione e la grazia*, 1, 2).

<sup>7</sup> Cfr. CCE, 1127-1128. Ovviamente, anche nel caso del *votum sacramenti*, del battesimo o della penitenza, per ricevere la grazia sono necessarie le buone disposizioni, vale a dire, il pentimento dei propri peccati e il desiderio di conformare la propria vita al Vangelo (vedi *supra* nota 5).

<sup>8</sup> Come accade con ogni realtà, anche nei confronti dei sacramenti, quando si parla di diritti, si deve anche parlare di doveri, come delle due facce della stessa medaglia.

<sup>9</sup> "Disposizioni richieste" (in latino *requisite dispositiones*) è l'espressione adoperata tradizionalmente per riferirsi alle disposizioni personali necessarie per ricevere con frutto i vari sacramenti. Il Catechismo la usa per i sacramenti in generale (cfr. CCE, 1131), per la comunione eucaristica (cfr. CCE, 1388) e per la *communicatio in sacramentis* (Eucaristia, penitenza e unzione degli infermi) con i cristiani non cattolici (cfr. CCE, 1401). Usa anche l'espressione analoga "buone disposizioni" (in latino *bonae dispositiones*) per l'unzione degli infermi (cfr. CCE, 1516). Anche i *Praenotanda* dei libri liturgici usano espressioni simili a proposito della preparazione ai sacramenti.

<sup>10</sup> Nella celebrazione di alcuni sacramenti si richiede espressamente l'impegno per condurre positivamente una retta condotta, in qualche modo esemplare, conforme alla grazia sacramentale che si sta per ricevere (ad esempio, nel battesimo di un adulto, nella confermazione, nel matrimonio o nell'ordine sacro). In altri sacramenti, tenuto conto delle circostanze in cui si ricevono abitualmente, può essere sufficiente, in negativo, che non constino condotte gravemente contrarie al Vangelo (ad esempio, nella comunione eucaristica o nell'unzione degli infermi).

<sup>11</sup> Can. 843 § 1. Il *Codex Iuris Canonici* (CIC) non usa l'espressione "disposizioni richieste", bensì le espressioni analoghe "ben disposti" o "disposti nel debito modo" (in latino *rite vel apte dispositi*). Lo fa per i sacramenti in generale (cfr. can. 843), per la *communicatio in sacramentis* (penitenza, Eucaristia e unzione degli infermi) con i cristiani non cattolici (cfr. can. 844), per la penitenza (cfr. can. 962), per la confermazione (cfr. can. 889) e per l'unzione degli infermi (cfr. can. 1002). Cfr. E. FORTE, *Rite dispositus*, in AA.VV., *Diccionario General de Derecho Canónico* (DGDC), dirigido y coordinado por J. Otaduy, A. Viana y J. Sedano, Editorial Aranzadi, Pamplona 2012, VII, 41-42. Il CIC usa anche altre espressioni: "sufficientemente disposti" (in latino *sufficienter dispositi*) per la prima comunione dei fanciulli (cfr. can. 914), e «disposto in modo tale che, ripudiando i peccati che ha commesso e avendo il proposito di emendarsi, si converta a Dio» (in latino «*ita dispositus sit oportet ut, peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens,*



### **TESTO PROVVISORIO**

comporta il diritto-dovere, dichiarato *expressis verbis* dal Concilio Vaticano II, di «vigilare attentamente che nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi che rendono possibile una celebrazione valida e lecita, ma che i fedeli vi prendano parte in modo consapevole, attivo e fruttuoso»<sup>12</sup>.

Tuttavia, per evitare ogni legalismo, conviene ribadire che l'esigenza di una retta condotta da parte del soggetto – e del ministro – per partecipare degnamente ai sacramenti<sup>13</sup>, prima che un obbligo morale, dovuto in giustizia e previsto dalla legge<sup>14</sup>, è un'esigenza spirituale e liturgica, e, ancor prima, un'esigenza propriamente “sacramentale”, in definitiva, “sacra”<sup>15</sup>, derivante dalla stessa natura o “legge” dei sacramenti<sup>16</sup>, istituita da Cristo con la sua divina autorità, unica in grado di stabilire l'economia sacramentale per dispensare i frutti del suo Mistero pasquale, con le sue esigenze circa le condizioni personali necessarie per accogliere i doni soprannaturali che i sacramenti comunicano.

Forse si dovrebbe dire, perciò, che i diritti e i doveri dei fedeli e dei pastori nei confronti dei sacramenti sono diritti e doveri “sacri”, addirittura “sacrosanti” – e non nel senso figurato con cui viene spesso utilizzato quest'aggettivo, ma in senso proprio –, la cui soddisfazione o adempimento, tramite una degna celebrazione sacramentale, non è solo né primariamente un'azione giusta o moralmente desiderabile o liturgicamente corretta, ma è innanzitutto un'azione “sacra”, che rende

---

*ad Deum convertatur*) per la penitenza sacramentale (cfr. can. 987). Anche i libri liturgici usano nei loro *Praenotanda* espressioni analoghe.

<sup>12</sup> SC, 11. Un compito pastorale di vigilanza che include il dovere, dichiarato nel CIC, di curare, con la collaborazione di altri fedeli, «che coloro che chiedono i sacramenti siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità» (can. 843 § 2); contenute principalmente nei *Praenotanda* dei libri liturgici e nelle norme canoniche universali e particolari. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La salvaguardia de los derechos de los fieles en el proceso de preparación para los sacramentos*, in *Fidelium Iura* 3 (1993), 101-136.

<sup>13</sup> Nel senso precisato in precedenza per il battesimo degli adulti in caso urgente e per la penitenza (vedi *supra* nota 6). Sebbene si parli abitualmente delle disposizioni richieste in rapporto al soggetto dei sacramenti, ovviamente anche il ministro, se vuole celebrarli degnamente, deve essere ben disposto ed avere una retta condotta. In alcuni casi di urgente e grave necessità, tuttavia, può essere lecito al ministro, anche se non è in stato grazia e non riceverà personalmente nessun frutto, la celebrazione di un sacramento (ad esempio, la penitenza o l'unzione degli infermi).

<sup>14</sup> Certamente avere buone disposizioni e una retta condotta è anche un imperativo morale, dovuto in giustizia e previsto dalla legge, ma che sia qualcosa di dovuto moralmente e previsto dalla legge – che nella sensibilità attuale può sembrare una sorta di moralismo legalista – non significa affatto che non sia anche un bene: un bene anche giuridico, esigibile legalmente, ma soprattutto un bene spirituale, moralmente “desiderabile”. A proposito della convenienza di adottare, nello studio della morale, anche la prospettiva del “desiderio”, proprio della morale della prima persona, invece della sola prospettiva del dovere, proprio della morale della terza persona, cfr. A. RODRÍGUEZ-LUÑO, *Etica*, Le Monnier, Firenze 1992, 142, 148-149; IDEM, *L'etica come educazione del desiderio*, 2004, in [eticaepolitica.net/eticafondamentale/arl\\_desiderio\[it\].htm](http://eticaepolitica.net/eticafondamentale/arl_desiderio[it].htm); E. COLOM – A. RODRÍGUEZ-LUÑO, *Scelti in Cristo per essere santi. I. Morale fondamentale*, EDUSC, Roma 2008, 9-12.

<sup>15</sup> A proposito della “pluriforme obbligatorietà in re liturgica”, cfr. M. DEL POZZO, *La doverosità liturgica, morale e giuridica del culto ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae* 21 (2009), 549-568; IDEM, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, EDUSC, Roma 2013, 23-40.

<sup>16</sup> Una legge in senso analogico, sulla quale si fonda l'ordinamento ecclesiale dei sacramenti, contenuto nei libri liturgici e nelle leggi canoniche, in conformità con la dottrina cattolica sulla fede, sulla morale e sugli stessi sacramenti, alla quale deve conformarsi la prassi sacramentale della Chiesa. Gli stessi sacramenti fanno parte del *depositum fidei*, contenuto nella Sacra Scrittura e nella Tradizione vivente della Chiesa, di cui la Liturgia è elemento costitutivo (cfr. CCE, 1124).



### **TESTO PROVVISORIO**

culto a Dio e causa efficacemente la grazia in coloro che sono ben disposti<sup>17</sup>; e la cui violazione, a causa di un'indegna celebrazione, non è solo né principalmente un'azione ingiusta o immorale o un abuso liturgico, ma, prima di ogni altra cosa, un "sacrilegio"<sup>18</sup>, che offende Dio e priva della comunione con Lui coloro che vi partecipano senza le disposizioni richieste.

In questo senso, esaminare l'esigenza della retta condotta e delle buone disposizioni, non compete solo né primariamente al canonista o al moralista, ma anche al liturgista e al teologo dogmatico. In realtà compete a tutti i cultori delle discipline sacre<sup>19</sup>. Ognuno deve farlo dalla specifica prospettiva della propria scienza; ma tutti, tenendo conto delle prospettive altrui<sup>20</sup>, e con l'intento di aiutare fedeli e pastori d'anime, affinché diventi realtà quella *plena et actuosa participatio* alla liturgia, che il Concilio Vaticano II segnalò come uno dei suoi obiettivi fondamentali e come principio guida della riforma liturgica e dell'azione dei pastori nella formazione dei fedeli<sup>21</sup>. *Plena et actuosa participatio* che non può essere circoscritta, ovviamente, al momento celebrativo, né ai suoi aspetti esterni, ma

---

<sup>17</sup> E rende "sacra" la stessa comunità sacerdotale dei fedeli, tutti, d'ogni stato e condizione, chiamati alla santità, come dichiarò il Concilio Vaticano II nel famoso passo sul sacerdozio comune dei fedeli esercitato nei sacramenti, che inizia con queste parole: «Il carattere sacro e organico della comunità sacerdotale viene attuato per mezzo dei sacramenti e delle virtù»; e si conclude con queste altre: «Muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza e d'una tale grandezza, tutti i fedeli d'ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità, la cui perfezione è quella stessa del Padre celeste» (Cost. dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium* (LG), 21 novembre 1964, 11, in AAS [1965], 5-71).


<sup>18</sup> «Il *sacrilegio* consiste nel profanare o nel trattare indegnamente i sacramenti e le altre azioni liturgiche, come pure le persone, gli oggetti e i luoghi consacrati a Dio» (CCE, 2120).

<sup>19</sup> Anche se è naturale che i canonisti se ne occupino, soprattutto a proposito dell'esame dei rapporti di giustizia tra fedeli e pastori e delle norme canoniche circa la partecipazione ai sacramenti, è anche vero che «molti temi pratici spesso non vengono considerati in altre discipline scientifiche che pur dovrebbero considerarli (come la teologia morale, la teologia pastorale, la liturgia), motivo per il quale l'esposizione canonica, oltre alla sua specificità giuridica, riveste oggi un certo carattere di supplenza» (C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali - La dichiarazione e la tutela del diritto nella Chiesa - I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè Editore, Milano, 2017, 275, nota 63).

<sup>20</sup> I sacramenti sono, infatti, un argomento che richiede uno studio interdisciplinare. E, se il canonista non può pretendere di studiarli senza tener conto della dogmatica, della morale o della liturgia, nemmeno il dogmatico, il moralista e il liturgista dovrebbero pretendere di farlo senza tener conto delle altre discipline, inclusa quella canonica. In una delle sue opere morali sui sacramenti, il Cardinale Palazzini consigliava di «non trascurare il diritto sacramentale, perché i Sacramenti non sono solo canali della grazia, ma anche realtà giuridiche, che diversamente collocano e stabiliscono il cristiano nella Chiesa» (*Vita sacramentale, Parte I<sup>a</sup>*, 12).

<sup>21</sup> «È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, 'stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato' (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo. A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e della promozione della liturgia. Essa infatti è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori d'anime in tutta la loro attività pastorale devono sforzarsi di ottenerla attraverso un'adeguata formazione» (SC, 14). I corsivi sono miei.





### **TESTO PROVVISORIO**

deve vivificare l'esistenza quotidiana dei fedeli<sup>22</sup>, ed è perciò in diretto rapporto con «le condizioni personali in cui ciascuno deve trovarsi per una fruttuosa partecipazione»<sup>23</sup>.

Nella presente relazione si cercherà, dunque, di esaminare tale esigenza dal punto di vista del canonista, che è quello di considerare i sacramenti come *res sacrae* che sono anche *res iustae*<sup>24</sup>, ma con un approccio interdisciplinare, a cominciare da alcune riflessioni dottrinali e pastorali circa la corrispondenza tra fede, sacramenti e vita cristiana, ispirate al documento della Commissione Teologica Internazionale (CTI), *La reciprocità tra fede e sacramenti nell'economia sacramentale* (RFS)<sup>25</sup>.

#### 2. LA CORRISPONDENZA TRA FEDE, SACRAMENTI E VITA CRISTIANA

Anche se nella relazione precedente, sulla fede e il diritto ai sacramenti, è già stato preso in considerazione, penso che, anche per il nostro argomento, sia utile e pertinente un riferimento al documento della CTI appena accennato, di cui non poche considerazioni circa la reciprocità tra fede e sacramenti possono essere riferite ad una analoga reciprocità tra vita cristiana e sacramenti<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Come ha spiegato Benedetto XVI, a proposito del significato dell'*actuosa participatio*, «con tale parola non si intende fare riferimento ad una semplice attività esterna durante la celebrazione. In realtà, l'attiva partecipazione auspicata dal Concilio deve essere compresa in termini più sostanziali, a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana» (Esort. ap. postsinodale sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa *Sacramentum Caritatis* [SaCa], 22 febbraio 2007, 52, in AAS 99 [2007], 105-180). Cfr. anche A.M. TRIACCA, *Partecipazione: quale aggettivo meglio la qualifica*, in AA.VV., *Actuosa participatio. Conoscere, comprendere e vivere la liturgia*, a cura di A. Montan e M. Sodi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002, 573-585; G. ZACCARIA – J.L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, *Liturgia. Un'introduzione*, 168-173.

<sup>23</sup> SaCa, 55, dove si afferma inoltre: «Una di queste è certamente lo spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Non ci si può aspettare una partecipazione attiva alla liturgia eucaristica, se ci si accosta ad essa superficialmente, senza prima interrogarsi sulla propria vita. (...) In particolare, occorre richiamare i fedeli al fatto che un'*actuosa participatio* ai santi Misteri non può aversi se non si cerca al tempo stesso di prendere parte attivamente alla vita ecclesiale nella sua integralità, che comprende pure l'impegno missionario di portare l'amore di Cristo dentro la società».

<sup>24</sup> Vale a dire come diritti dovuti in giustizia dalla Chiesa, tramite i suoi ministri, ai legittimi titolari secondo l'economia sacramentale stabilita da Cristo; come segni sensibili ed efficaci della grazia, la cui celebrazione ha tutte le caratteristiche tipiche delle realtà aventi rilevanza giuridica: l'alterità, l'esteriorità, l'obbligatorietà intersoggettiva, l'esigibilità e la sanzionabilità. Cfr. J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del Derecho Canónico*, in *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos*, IV Simposio internacional de Teología de la Universidad de Navarra, edición dirigida por P. Rodríguez, J. Sancho, J. Belda, R. Lanzetti, T. Rincón y J.M. Zumaquero, EUNSA, Pamplona 1983, 359-385; traduzione di M. del Pozzo in *Ius Ecclesiae* 17, 2005, 629-658. Cfr. anche T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, EDUSC, Roma 2018<sup>2</sup>, 130-136; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, Marcianum Press, Venezia 2020, 33-37.

<sup>25</sup> Pubblicato, dopo aver ricevuto, il 19 dicembre 2019, il parere favorevole di Francesco, in [vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/cti\\_documents/rc\\_cti\\_index-doc-pubbl\\_it.html](http://vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_index-doc-pubbl_it.html); disponibile anche in *Il Regno-documenti* 66 (2021), 13-59. Per una lettura del documento dalla prospettiva del diritto ecclesiale in generale, cfr. M. VISIOLI, *Il diritto della Chiesa nella reciprocità tra fede e sacramenti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 34 (2021), 392-412.

<sup>26</sup> In questo senso, parafrasando il titolo della relazione del prof. Díaz Dorronsoro, si potrebbe forse aggiungere, come sottotitolo della presente relazione: *Una riflessione a partire dalla reciprocità tra vita cristiana e sacramenti*. D'altra parte, non sarebbe da escludere, anzi, sarebbe forse auspicabile, un documento della CTI su questo argomento.



### **TESTO PROVVISORIO**

Il documento prende le mosse dall'attuale crisi, nell'odierna prassi pastorale, della reciprocità tra fede e sacramenti, dovuta all'esistenza, in aumento nel presente contesto culturale, di "battezzati non credenti" che chiedono non solo il sacramento del matrimonio, come in passato, ma anche altri sacramenti<sup>27</sup>. Penso, tuttavia, che si dovrebbe anche parlare di un'analoga crisi, forse ancora più profonda, della reciprocità tra vita cristiana e sacramenti, dovuta all'esistenza di altre due categorie di battezzati, anch'esse in aumento e presumibilmente ancora più numerose. Da una parte, "battezzati (abituamente) non praticanti" che si avvicinano spontaneamente alla comunione eucaristica, senza ricorrere previamente al sacramento della penitenza, quando occasionalmente prendono parte ad una celebrazione eucaristica<sup>28</sup>. Da un'altra parte, "battezzati in situazione stabile e notoria contraria al Vangelo", che continuano, giustamente, a frequentare la propria comunità cristiana, ma chiedono anche – in alcuni casi, esigono – di partecipare regolarmente, o almeno occasionalmente, ai sacramenti – soprattutto alla comunione eucaristica, ma anche alla penitenza sacramentale –, senza tuttavia manifestare l'intenzione o il desiderio di modificare la loro situazione di vita in contrasto con l'insegnamento morale del Vangelo<sup>29</sup>.

Anche le cause culturali della frattura tra fede e sacramenti enunciate dalla CTI possono essere ritenute all'origine dell'analoga frattura tra vita cristiana e sacramenti. Se la prevalenza del pensiero antimetafisico, della cultura scienziata, del relativismo e del soggettivismo, rendono difficile credere come proposto dalla fede cattolica<sup>30</sup>, altrettanto difficile rendono vivere in conformità con essa. E se non sono rare le richieste dei sacramenti che sollevano nei pastori grandi dubbi sulla fede e sull'intenzione di coloro che li chiedono<sup>31</sup>, non lo sono nemmeno le richieste che sollevano grandi dubbi sulle loro disposizioni<sup>32</sup>.

---

<sup>27</sup> Cfr. RFS, 3. Secondo la CTI, l'attuale crisi riguarda tutto l'organismo sacramentale, ma soprattutto la comunione eucaristica e la penitenza sacramentale, i due sacramenti che dovrebbero accompagnare la vita ordinaria di tutti i fedeli, ma che, nell'attuale contesto culturale, molti battezzati hanno smesso di frequentare o lo fanno solo raramente o episodicamente; come rileva con una certa crudezza la CTI: «Molti di coloro che si considerano cattolici giudicano eccessiva la frequenza regolare all'eucaristia domenicale. Altri conservano la pratica della comunione frequente oppure ogni volta che partecipano all'eucaristia, senza mai accostarsi al sacramento della confessione. Non pochi considerano l'eucaristia come una devozione personale, a propria disposizione a seconda dei bisogni o sentimenti individuali. Nelle grandi feste liturgiche, in particolare Natale, Pasqua o alcune feste locali molto radicate, così come in alcune celebrazioni occasionali (matrimoni e funerali), si presentano alcuni fedeli non abituali per partecipare all'eucaristia, compresa la comunione, con tutta tranquillità di coscienza e scompaiono sino all'anno successivo o alla successiva occasione particolare. Queste pratiche, sebbene teologicamente incoerenti, riflettono comunque un costante influsso della fede cristiana in persone poco praticanti o lontane. Questo residuo di influsso cristiano, sebbene presenti delle deviazioni, potrebbe essere un punto di partenza per un reinserimento ecclesiale più consapevole e offrire la possibilità di ravvivare una fede debole. Tuttavia, mostrano anche, nella loro ambivalenza, come in molti casi ci sia una distanza tra ciò che la Chiesa professa di celebrare nell'eucaristia, i requisiti per parteciparvi pienamente, le conseguenze che essa comporta nella vita ordinaria e ciò che molti credenti cercano nelle celebrazioni eucaristiche occasionali o sporadiche» (RFS, 118).

<sup>28</sup> Sebbene non si possa escludere che una parte dei "battezzati (abituamente) non praticanti" siano anche non credenti, è possibile presumere che buona parte di loro siano credenti, seppure con una fede debole, almeno riguardo la necessità della pratica sacramentale per la vita cristiana. A loro accenna la CTI con queste parole: «Molti altri credono di poter vivere la loro fede in pienezza, prescindendo dalla pratica sacramentale che considerano facoltativa e a libera disposizione» (RFS, 9).

<sup>29</sup> Anche di buona parte di questi battezzati si può presumere che siano credenti, ma con una fede debole.

<sup>30</sup> Cfr. RFS, 4-7.

<sup>31</sup> Cfr. RFS, 9.

<sup>32</sup> A proposito della comunione eucaristica, la CTI afferma: «Non di rado, si giunge alla piena partecipazione all'eucaristia senza alcuna consapevolezza della necessità di una previa riconciliazione con Dio e con la comunità ecclesiale, da cui ci siamo separati e che abbiamo ferito, nella sua realtà di Corpo visibile di Cristo, con il nostro peccato.



### **TESTO PROVVISORIO**

D'altra parte, in una prospettiva più teologica, se «nella concezione cristiana, non è possibile pensare una fede senza espressione sacramentale (in opposizione alla privatizzazione soggettivista), né una pratica sacramentale in assenza di fede ecclesiale (contro il ritualismo)»<sup>33</sup>, in una concezione propriamente cattolica, non è possibile pensare, analogamente, una vita cristiana senza espressione sacramentale, né una pratica sacramentale senza una vita conforme al Vangelo. In questo senso, se la CTI rileva, opportunamente, la «natura sacramentale della fede»<sup>34</sup>, e dedica la dovuta attenzione sia all'influsso della mancanza di fede sull'intenzione del soggetto, che agli effetti di tale mancanza sulla validità e la fruttuosità del sacramento; sembra altrettanto opportuno rilevare il «senso sacramentale della vita e dell'esistenza cristiana»<sup>35</sup>, e dedicare anche una giusta attenzione all'influsso che una condotta contraria al Vangelo, senza il proposito o il desiderio di emendarsi, può avere, eventualmente, sulla validità dei sacramenti, ma soprattutto e quasi certamente, sulla loro fruttuosità. Analogamente, anche l'affermazione, ribadita più volte e quasi lapidaria, che «la celebrazione sacramentale senza fede non abbia senso»<sup>36</sup>, può essere anche sostenuta di una celebrazione sacramentale senza il desiderio di vivere in conformità con il Vangelo<sup>37</sup>.

In effetti, secondo la dottrina cattolica, per una fruttuosa partecipazione ai sacramenti non si richiede solo la fede personale, che guida l'intenzione di riceverli, ma si richiede anche la volontà, o quanto meno il desiderio, di adeguare la propria vita alla fede e alla grazia che si riceverà nella loro celebrazione<sup>38</sup>. In questo senso, appare quanto mai opportuno allargare lo sguardo e parlare, come

---

C'è una dissociazione tra la vita eucaristica e la pratica della riconciliazione da parte di molti fedeli e persino di alcuni ministri ordinati, che ignorano nella pratica della loro fede cristiana l'unità armoniosa dell'intero organismo sacramentale della Chiesa, dove non è possibile *scegliere soggettivamente* quali sacramenti “consumare” e a quali rinunciare» (RFS, 14). Il corsivo è dell'originale.

<sup>33</sup> RFS, 51.

<sup>34</sup> La CTI prende quest'espressione (cfr. RFS, 115 e 194) dalla prima enciclica di Francesco: «La natura sacramentale della fede trova la sua espressione massima nell'Eucaristia. Essa è nutrimento prezioso della fede, incontro con Cristo presente in modo reale con l'atto supremo di amore, il dono di Se stesso che genera vita» (Lett. enc. sulla fede *Lumen fidei* (LF), 29 giugno 2013, 44, in AAS 105 [2013], 555-596). Come è noto la prima stesura dell'enciclica è opera di Benedetto XVI (cfr. LF, 7), e forse anche tale espressione.

<sup>35</sup> Nella stessa enciclica, all'affermazione: «se è vero che i Sacramenti sono i Sacramenti della fede (cfr. SC, 59), si deve anche dire che la fede ha una struttura sacramentale», segue l'affermazione del rapporto tra fede, sacramenti e vita cristiana: «Il risveglio della fede passa per il risveglio di un nuovo *senso sacramentale della vita dell'uomo e dell'esistenza cristiana*» (LF, 40). Il corsivo è mio. Entrambe le affermazioni sono citate in RFS, 41c. In effetti, nella concezione cattolica, oltre alla reciprocità tra fede e sacramenti, c'è la reciprocità tra vita cristiana e sacramenti, e tra fede e vita cristiana. Come osservava Benedetto XVI: «L'espressione *'sola fide'* di Lutero è vera, se non si oppone la fede alla carità, all'amore. *La fede è guardare Cristo, affidarsi a Cristo, attaccarsi a Cristo, conformarsi a Cristo, alla sua vita.* E la forma, la vita di Cristo è l'amore; quindi *credere è conformarsi a Cristo* ed entrare nel suo amore» (*Udienza Generale*, 19 novembre 2008, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, IV/2 [2008], 686). Il primo corsivo è dell'originale, gli altri sono miei. Ma la conformazione a Cristo, di cui parla Benedetto XVI, avviene anche tramite l'organismo sacramentale (cfr. LG, 11; CCE, 1210).

<sup>36</sup> RFS, 11; cfr. 38. In rapporto specifico alla comunione eucaristica si afferma: «Senza una fede sacramentale, la partecipazione all'eucaristia, specialmente la comunione, non avrebbe senso» (RFS, 123).

<sup>37</sup> La CTI lo rileva espressamente a proposito della piena partecipazione all'Eucaristia: «Poiché l'eucaristia è il sacramento del Corpo di Cristo per eccellenza, non avrebbe senso la piena partecipazione ad essa di coloro che, avendo seriamente compromesso ciò che significa l'inserimento in questo Corpo, non hanno ricevuto il dono della misericordia che riconcilia con Dio e reintegra con gioia nell'appartenenza alla comunità» (RFS, 74).

<sup>38</sup> Come ricorda la CTI, «Cristo, che è il dono di Dio per eccellenza, non può essere accolto *solo* in modo invisibile o privato. Al contrario, chiunque lo riceve è reso capace e chiamato a incarnarlo nella propria vita, parola, pensiero e azione. (...) In effetti, le sette realizzazioni fondamentali della Chiesa (i sacramenti) realizzano ciò che significano. Tuttavia,





### **TESTO PROVVISORIO**

accennato in precedenza, non solo della reciprocità tra fede e sacramenti ma anche della corrispondenza tra fede, sacramenti e vita cristiana<sup>39</sup>. Non si tratta, peraltro, di una questione puramente teorica, ma di una convinzione che ha informato in modo operativo la prassi sacramentale della Chiesa, anche se non sono mai mancate crisi più o meno gravi in questo ambito<sup>40</sup>.

#### 3. LA RETTA CONDOTTA NELLE INDICAZIONI DEI LIBRI LITURGICI SULLA PREPARAZIONE AI SACRAMENTI

Una testimonianza autentica della prassi costante della Chiesa di esigere le buone disposizioni, che includono una retta condotta, per partecipare degnamente ai sacramenti, è contenuta nei libri liturgici attualmente in uso; in particolare nei *Praenotanda*, di cui sono stati opportunamente dotati nel corso della riforma liturgica decisa dal Concilio Vaticano II. In essi, infatti, prima delle indicazioni prettamente rituali, sono state inserite, insieme alla cornice interpretativa dei riti, diverse indicazioni circa la necessaria preparazione di coloro che prenderanno parte alle celebrazioni liturgiche<sup>41</sup>. Anche se indicazioni simili si trovano nel *ius vetus* e nelle norme canoniche in vigore, nell'attualità sono soprattutto i libri liturgici ad insistere maggiormente sia sull'esigenza di prepararsi adeguatamente ai sacramenti, con accenni significativi alle disposizioni richieste e alla retta condotta, sia sul compito dei pastori d'anime nella formazione dei fedeli.

In termini generali, si potrebbe anche parlare di una certa circolarità tra le disposizioni dei concili e del diritto antico, confluite poi nei codici canonici, e le indicazioni dei libri liturgici. Ci sono, infatti, indicazioni dei *Praenotanda* ispirate alla codificazione canonica del 1917, che in linea di principio riprendeva il diritto antico e la costante prassi sacramentale della Chiesa. Altre indicazioni dei *Praenotanda* sono ispirate al Concilio Vaticano II, e sono state, a loro volta, d'ispirazione alla

---

affinché la loro accoglienza possa essere fruttuosa, si richiede la volontà di ciascun destinatario ad approfondire, vivere e testimoniare ciò che ha ricevuto» (RFS, 58). Il corsivo è dell'originale. A proposito del valore e del fondamento sacramentale della morale cristiana, cfr. L. MELINA – J. NORIEGA – J.J. PÉREZ-SOBA, *Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral cristiana*, Ediciones Palabra, Madrid 2007, 344-345; M. REGGINI, *Viventi in Cristo Gesù. Il fondamento sacramentale dell'etica*, Cittadella Editrice, Assisi 2008, *passim*. Anche la CTI accenna a più riprese alla necessità della grazia per vivere cristianamente (cfr. RFS, 32, 49, 57-58, 61, 72, 81, 83, ecc.).

<sup>39</sup> In una prospettiva ancora più ampia, la CTI parla della «necessità di un'opportuna corrispondenza tra *martyria*, *leitourgia*, *diakonia* e *koinonia*» (RFS, 8): testimonianza, liturgia, servizio e comunione. A questa corrispondenza tra fede, sacramenti, vita cristiana e preghiera, si è riferito Benedetto XVI a proposito della stessa struttura del CCE: «Alla professione di fede, infatti, segue la spiegazione della vita sacramentale, nella quale Cristo è presente, operante e continua a costruire la sua Chiesa. Senza la liturgia e i Sacramenti, la professione di fede non avrebbe efficacia, perché mancherebbe della grazia che sostiene la testimonianza dei cristiani. Alla stessa stregua, l'insegnamento del Catechismo sulla vita morale acquista tutto il suo significato se posto in relazione con la fede, la liturgia e la preghiera» (Lett. ap. in forma di "Motu Proprio" *Porta fidei* con la quale si indice l'Anno della fede, 11 ottobre 2011, 11, in AAS 103 [2011], 723-734).

<sup>40</sup> Tra le crisi in ambito sacramentale, forse nessuna come quella provocata dai riformatori protestanti; i quali, affermando come unica disposizione necessaria per la giustificazione la sola fede, e riconoscendo come sacramenti solo il battesimo e la Cena del Signore, hanno finito con abbandonare la piena comunione ecclesiale. Ma crisi più o meno profonde nella corrispondenza tra fede, sacramenti e vita cristiana, soprattutto sul piano pratico, sono sempre esistite, prima e dopo la Riforma.

<sup>41</sup> Per motivi di spazio, l'esame sarà limitato principalmente alle indicazioni contenute nei *Praenotanda* dei libri liturgici del *Rituale Romano* e del *Pontificale Romano* (cfr. AA.VV., *I Praenotanda dei libri liturgici*, [*Praenotanda*] a cura di L.F. Conti e G. Monzio Compagnoni, Ancora, Milano 2009<sup>2</sup>).



### TESTO PROVVISORIO

codificazione del 1983. Altre, infine, riprendono disposizioni inserite *ex novo* nel vigente Codice<sup>42</sup>. Ma, come si accennava in precedenza, che una qualche indicazione sia stata ispirata o coincida con il testo di un canone, non significa che tale esigenza sia perciò un'esigenza puramente "legale", e perda la sua condizione originaria di esigenza "sacra"<sup>43</sup>.

Per quanto riguarda, ad esempio, la retta condotta richiesta perché un adulto riceva con frutto il sacramento del battesimo, oltre al rito stesso del battesimo, che include le promesse battesimali, con la rinuncia «a satana e a tutte le sue opere e seduzioni»<sup>44</sup>, sono da rilevare le diverse indicazioni contenute nel *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti* (RICA) sul ruolo del padrino nella formazione cristiana del catecumeno, «nella fase di preparazione al sacramento e, dopo il Battesimo», nel sostenerlo «perché perseveri nella fede e nella vita cristiana»<sup>45</sup>. A questo proposito si richiede, con una formula particolarmente significativa, inserita poi nella norma canonica, che il padrino «conduca una vita in armonia con la fede e con l'incarico che assume»<sup>46</sup>. In realtà, tutte le indicazioni del RICA sono destinate a quegli adulti che «consapevolmente e liberamente» hanno iniziato «il loro cammino di fede e di conversione», per aiutarli nella loro preparazione affinché, possano, «a tempo opportuno, ricevere con frutto i sacramenti» d'iniziazione<sup>47</sup>. Si richiede espressamente che i candidati abbiano «la volontà di mutar vita»<sup>48</sup>. «Impegnati in un'opportuna disciplina»<sup>49</sup>, devono prendere «familiarità con l'esercizio della vita cristiana» e abituarsi «a testimoniare la fede», mediante «un progressivo cambiamento di mentalità e di costume»<sup>50</sup>. Prima della celebrazione dell'elezione e ammissione «dei catecumeni, che per le loro disposizioni sono idonei a ricevere nella

<sup>42</sup> Cfr. S. CONGR. PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Decr. *Promulgato Codice, Variationes in novas editiones librorum liturgicorum ad normam Codicis Iuris Canonici nuper promulgati introductae*, 12 settembre 1983, in *Notitiae* 19 (1983), 540-555; M. RIVELLA, *Il rapporto fra Codice di Diritto canonico e diritto liturgico*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 8 (1995), 193-200.

<sup>43</sup> Miralles parla del «senso obbligante del sacramento, espresso nella liturgia», dopo aver rilevato, anche sulla base dei testi biblici, che «il soggetto del sacramento, oltre ad essere chiamato a riceverlo fruttuosamente, con fede viva, risulta da esso obbligato a una vita conforme al mistero di Cristo del quale mediante il sacramento è stato reso partecipe. Nel considerare dunque il soggetto dei sacramenti non si deve badare solo al prima della celebrazione (preparazione) e al durante la celebrazione (partecipazione attiva con fede viva), ma anche al dopo (vita giorno per giorno), perché questo tempo è pure segnato dal sacramento» (A. MIRALLES, *I sacramenti cristiani. Trattato generale*, EDUSC, Roma 2008, 390).

<sup>44</sup> RICA, 211 e 217.

<sup>45</sup> RICA, *Introduzione generale*, 8, in *Praenotanda*, 826-827. «Anche nel Battesimo dei bambini si richiede il padrino: (...) collaborerà con i genitori perché il bambino giunga alla professione personale della fede e la esprima *nella realtà della vita*» (*ibidem*). I corsivi, anche di altri testi dei *Praenotanda*, del CIC o del CCE citati di seguito, sono miei.

<sup>46</sup> *Ibidem*, 10.3, in *Praenotanda*, 827. Mentre nel Codice del 1917 si richiedeva nel padrino l'assenza di condotte negative (cfr. can. 765,2° CIC17), prima nel RICA e poi nel Codice del 1983, si richiede una condotta positiva: «Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che: (...) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell'Eucaristia e *conduca una vita conforme alla fede* e all'incarico che assume» (can. 874 § 1,3° CIC). Come i *Praenotanda* spiegano dopo: «È suo compito mostrare con amichevole familiarità al catecumeno la *pratica del Vangelo nella vita individuale e sociale*, soccorrerlo nei dubbi e nelle ansietà, rendergli testimonianza e prendersi cura dello *sviluppo della sua vita battesimale*» (RICA, *Introduzione all'Iniziazione cristiana degli adulti*, 43, in *Praenotanda*, 843). Come è noto, in tempi recenti, di fronte alla crescente difficoltà di trovare cattolici che conducano una vita conforme alla fede e all'incarico di padrino, diversi Vescovi diocesani italiani hanno deciso di sospendere tale figura per il battesimo e la confermazione.

<sup>47</sup> *Ibidem*, 1, in *Praenotanda*, 833.

<sup>48</sup> *Ibidem*, 15, in *Praenotanda*, 836.

<sup>49</sup> *Ibidem*, 19, in *Praenotanda*, 837.

<sup>50</sup> *Ibidem*, 19.2, in *Praenotanda*, 837-838.



### **TESTO PROVVISORIO**

vicina celebrazione i sacramenti dell'iniziazione»<sup>51</sup>, si richiede da loro «la *conversione della mente e del modo di vita*»<sup>52</sup>. E si insiste sulla preparazione spirituale, affinché il catecumeno traduca la fede in Cristo «nella *pratica della vita*»<sup>53</sup>. A queste indicazioni del RICA sono ispirati i canoni dedicati ai catecumeni<sup>54</sup>, e quelli che dichiarano ciò che si richiede per il battesimo di un adulto in situazioni normali: che «*sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato*»<sup>55</sup>; o, in caso di pericolo di morte: che «*prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana*»<sup>56</sup>. Ovviamente, sono indicazioni e promesse da mantenere, con l'aiuto della grazia e il sostegno dei pastori, dei parenti, dei padrini e di tutta la comunità cristiana, nel corso di tutta la vita, tanto se il battesimo si riceve da adulti come se si riceve da bambini, anche in vista della partecipazione agli altri sacramenti, di cui il battesimo è la porta.

Nel *Rito della Confermazione*, poi, si dichiara che «se il fedele ha l'uso di ragione, si richiede che *sia in stato di grazia*, che abbia ricevuto una conveniente istruzione e possa *rinnovare le promesse battesimali*», e si sollecita i pastori d'anime a premettere al sacramento una «buona catechesi» e l'opportuna «formazione alla *testimonianza di vita cristiana* e all'*apostolato*»<sup>57</sup>. Appare, comunque, evidente, che se la confermazione è il sacramento che «perfeziona il sacerdozio comune dei fedeli» e conferisce il «potere di professare *pubblicamente* la fede cristiana, quasi per un incarico ufficiale»<sup>58</sup>, si richieda per riceverlo degnamente non solo l'assenza di condotte contrarie alla fede ma, in positivo, una retta condotta anche esterna, che sia una valida testimonianza di vita cristiana.

Per quanto riguarda le disposizioni e la condotta richiesta per ricevere degnamente la comunione eucaristica, non è possibile in questa sede nemmeno accennare alle indicazioni contenute nei testi eucologici del *Messale Romano*<sup>59</sup>. Conviene invece rilevare le precise indicazioni circa le «disposizioni per ricevere la comunione eucaristica» contenute nel *Rito della comunione fuori della*

<sup>51</sup> *Ibidem*, 22, in *Praenotanda*, 839.

<sup>52</sup> *Ibidem*, 23, in *Praenotanda*, 839. Significativamente, «si richiede inoltre un giudizio sulla loro idoneità», da parte del Vescovo diocesano o di un suo delegato, che verrà poi reso pubblico durante la celebrazione dell'elezione.

<sup>53</sup> *Ibidem*, 37-38, in *Praenotanda*, 842.

<sup>54</sup> Ad esempio: «La Chiesa dedica una cura particolare ai catecumeni, e mentre li invita a *condurre una vita evangelica* e li introduce alla celebrazione dei riti sacri, già ad essi elargisce diverse prerogative che sono proprie dei cristiani» (can. 206 § 2 CIC). Oppure: «I catecumeni, per mezzo dell'istruzione e del *tirocinio della vita cristiana*, siano adeguatamente iniziati al mistero della salvezza e vengano introdotti a *vivere la fede, la liturgia, la carità del popolo di Dio e l'apostolato*» (can. 788 § 2 CIC).

<sup>55</sup> «Affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e *sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato*; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati» (can. 865 § 1 CIC).

<sup>56</sup> «L'adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e *prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana*» (can. 865 § 2 CIC).

<sup>57</sup> *Rito della Confermazione, Introduzione*, 12, in *Praenotanda*, 888. Un riferimento alle promesse battesimali è stato inserito nella norma canonica: «Perché uno possa ricevere lecitamente la confermazione fuori del pericolo di morte, si richiede, se ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, *disposto nel debito modo* e in grado di *rinnovare le promesse battesimali*» (can. 889 § 2 CIC).

<sup>58</sup> CCE, 1305.

<sup>59</sup> Oltre alle innumerevoli indicazioni circa la necessità di conformare la propria vita al Vangelo contenute nelle preghiere del Messale, va ricordata l'insistenza dell'*Ordinamento generale del Messale Romano* sulla preparazione dei fedeli ad una partecipazione attiva e fruttuosa alla celebrazione eucaristica (cfr., ad esempio, 1, 5, 17-18, 20, 22, 36, 46, in *Praenotanda*, 24, 26, 31, 32, 35, 39), e la dichiarazione circa la comunione eucaristica: «conviene che, secondo il comando del Signore, i fedeli *ben disposti* ricevano il suo Corpo e il suo Sangue come cibo spirituale» (80, in *Praenotanda*, 49).



### TESTO PROVVISORIO

*Messa e culto eucaristico* <sup>60</sup>. In esse si ricorda a coloro che intendono ricevere la comunione che, «per aver parte ai frutti del sacramento pasquale, vi si devono accostare *con purezza di coscienza e con buone disposizioni spirituali*». E si riporta la prescrizione del Concilio Tridentino al riguardo: «nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si accosti alla santa Eucaristia, senza premettere la confessione sacramentale». Prescrizione della quale si prevede la tradizionale eccezione: «se c'è un grave motivo e manca la possibilità di confessarsi», nel cui caso si «premetta un atto di contrizione perfetta, con il proposito di confessare quanto prima i singoli peccati mortali, che sul momento è impossibilitato a confessare». Si tratta di un'eccezione di natura morale, non esente di rilevanza giuridica, ammessa in modo pacifico nella prassi sacramentale della Chiesa e già presente nel Codice del 1917, sia nei confronti del sacerdote celebrante <sup>61</sup>, sia nei confronti degli altri fedeli <sup>62</sup>, che è stata mantenuta nel Codice del 1983 in un unico canone, sia per il celebrante che per gli altri fedeli <sup>63</sup>. Non è invece presente nei libri liturgici la disposizione di natura giuridica, fondata sull'economia sacramentale e sulla legge morale, contenuta in un altro canone, a proposito di coloro che non devono essere ammessi alla sacra comunione <sup>64</sup>. Ma a proposito di entrambi i canoni, si tornerà dopo.

---

<sup>60</sup> Anche se le indicazioni più rilevanti sono commentate nel corpo della pagina, interessa riprodurre per esteso i seguenti testi:

«23. L'Eucaristia, che incessantemente ripresenta tra gli uomini il mistero pasquale di Cristo, è fonte di ogni grazia e della remissione dei peccati. Coloro tuttavia che intendono ricevere il Corpo del Signore, per aver parte ai frutti del sacramento pasquale, vi si devono accostare *con purezza di coscienza e con buone disposizioni spirituali*.

Perciò la Chiesa prescrive che *'nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si accosti alla santa Eucaristia, senza premettere la confessione sacramentale'* (cfr. Conc. Tridentino, sessione XIII, *Decr. de ss. Eucaristia*, 7: DS, 1646-1677; sessione XIV, *Canones de sacramento Poenitentiae*, 9: DS, 1709; S. Congr. per la Dottrina della Fede, *Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam*, 16 giugno 1972, *proemio* e n. VI: AAS 64 [1972], 510 e 512). *Se c'è un grave motivo e manca la possibilità di confessarsi, premetta un atto di contrizione perfetta, con il proposito di confessare quanto prima i singoli peccati mortali, che sul momento è impossibilitato a confessare*. Quanto a coloro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o frequentemente, è bene che a congrue scadenze, secondo la condizione di ognuno, si accostino al sacramento della Penitenza» (in *Praenotanda*, 437).

«25. L'unione con Cristo, a cui il sacramento stesso è ordinato, *si deve estendere e prolungare a tutta la vita cristiana*, in modo che i fedeli, contemplando ininterrottamente nella fede il dono ricevuto, sotto la guida dello Spirito Santo, trascorrono *la vita di ogni giorno* in rendimento di grazie, e producano frutti più abbondanti di carità» (*ibidem*).

<sup>61</sup> «*Sacerdos sibi conscius peccati mortalis, quantumvis se contritum existimet, sine praemissa sacramentali confessione Missam celebrare ne audeat; quod si, deficiente copia confessarii et urgente necessitate, elicit tamen perfectae contritionis actu, celebraverit, quamprimum confiteatur*» (can. 807 CIC17).

<sup>62</sup> «*Nemo quem conscientia peccati mortalis gravat, quantumcumque etiam se contritum existimet, sine praemissa sacramentali confessione ad sacram communionem accedat; quod si urgeat necessitas ac copia confessarii illi desit, actum perfectae contritionis prius eliciat*» (c. 856 CIC17). A differenza del can. 807, in questo canone era omesso il riferimento, in caso di urgente necessità e mancanza di confessori, al dovere di confessarsi quanto prima.

<sup>63</sup> «Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima» (can. 916 CIC). La stessa norma è contenuta nel can. 711 *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (CCEO). Secondo alcuni autori, in questi canoni, sulla base di una norma morale, si stabilisce una norma giuridica, la cui applicazione dipende dal giudizio di coscienza del soggetto (cfr., ad esempio, I. GRAMUNT, *Comentario al can. 916*, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, 3/1, dirigido por A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña, EUNSA, Pamplona 1996, 631-632).

<sup>64</sup> «Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» (can. 915 CIC). Il parallelo can. 712 CCEO usa invece la formula «pubblicamente indegni» (in latino *publice indigni*), secondo una terminologia già adoperata





### **TESTO PROVVISORIO**

Anche il *Rito della Penitenza* contiene indicazioni precise sulla necessità della contrizione, che include il proposito, o quanto meno il desiderio, di abbandonare le condotte contrarie al Vangelo, per ricevere il perdono sacramentale. Concretamente, si ricorda al confessore che deve rivolgere al penitente «buoni consigli per indurlo a *iniziare una vita nuova*» e istruirlo, «qualora ce ne fosse bisogno, sui *doveri della vita cristiana*»<sup>65</sup>. Al penitente si segnala che deve manifestare «la sua contrizione e il proposito di una vita nuova»<sup>66</sup>, ed esprimere poi la sua conversione con «una vita rinnovata secondo il Vangelo»<sup>67</sup>. A proposito della riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale, nei casi eccezionali previsti, oltre a segnalare la necessità delle buone disposizioni «affinché un fedele usufruisca validamente dell'assoluzione sacramentale»<sup>68</sup>, si ricorda che bisogna avvertire i fedeli perché «si dispongano a *dovere*: che, cioè ognuno si penta dei peccati commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati»<sup>69</sup>. Anche a proposito della remissione nel foro sacramentale delle censure *latae sententiae*, nelle quali si incorre a causa di condotte esterne gravemente contrarie al Vangelo costitutive di delitto, si ricorda l'esigenza che il penitente sia ben disposto<sup>70</sup>, il che ovviamente richiede il pentimento e l'abbandono della condotta delittuosa.

Nel rituale del *Sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi* è degno di rilievo l'inserimento nei *Praenotanda*, nell'edizione riveduta dopo la promulgazione del Codice del 1983, dell'indicazione stabilita nella norma canonica: «Non si conferisca l'Unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto»<sup>71</sup>. Una indicazione di natura giuridica, fondata sull'economia sacramentale e la legge morale, simile a quella sulla comunione eucaristica<sup>72</sup>.

Anche nei confronti dei sacramenti dell'ordine e del matrimonio, nei quali risulta forse ancora più evidente la necessaria coerenza tra ciò che si celebra nel sacramento e la condotta degli interessati, ci sono significative indicazioni nei libri liturgici. Come è stato osservato, «nella stessa celebrazione di entrambi i sacramenti, prima della realizzazione del nucleo essenziale, gli interessati vengono interrogati perché manifestino la volontà di assumere gli impegni implicati rispettivamente nel sacro ministero e nella vita matrimoniale»<sup>73</sup>.

---

da san Giovanni Crisostomo nella sua predicazione: «Perderò la vita piuttosto che dare il sangue del Signore a chi è indegno; verserò prima il mio sangue, piuttosto che dare questo sangue venerabile a chi non è in condizioni di riceverlo. E se, dopo esservi accertati a fondo, non riconoscerete chi è malvagio, non ne avrete colpa. Sto parlando infatti di quegli uomini che sono notoriamente indegni» (*Omelia sul vangelo di Matteo*, 82, 6, in PG, 58, 746).

<sup>65</sup> *Rito della Penitenza, Introduzione*, 18, in *Praenotanda*, 912.

<sup>66</sup> *Ibidem*, 19, in *Praenotanda*, 912.

<sup>67</sup> *Ibidem*, 20, in *Praenotanda*, 913.

<sup>68</sup> *Ibidem*, 33, in *Praenotanda*, 916.

<sup>69</sup> *Ibidem*, 35a, in *Praenotanda*, 917.


<sup>70</sup> Cfr. *Rito della Penitenza, Appendice I*, 1, in *Praenotanda*, 921.

<sup>71</sup> *Sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi, Introduzione*, 15, in *Praenotanda*, 943. Riproduzione letterale del can. 1007 CIC, che è comunque ispirato a una norma equivalente del Codice Piano Benedettino, che riprendeva la prassi sacramentale in materia: «*Hoc sacramentum non est conferendum illis qui impenitentibus in manifesto peccato mortali contumaciter perseverant; quod si hoc dubium fuerit, conferatur sub conditione*» (can. 942 CIC17).

<sup>72</sup> Cfr. *supra* nota 64.

<sup>73</sup> A. MIRALLES, *I sacramenti cristiani*, 393-394. Cfr. *Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi*, a cura della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, 43 (impegni dell'eletto vescovo), 137-138 (impegni degli eletti presbiteri), e 221-222 (impegni degli eletti diaconi); *Rito del matrimonio*, a cura della CEI, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2008, 66-69 e 117-120 (interrogazioni prima del consenso).





### **TESTO PROVVISORIO**

Non mancano, poi, nel rituale dell'ordinazione indicazioni circa la condotta che devono tenere i candidati al diaconato <sup>74</sup>, al presbiterato <sup>75</sup> o all'episcopato <sup>76</sup>. Anche se, come è ben noto, tutto ciò che riguarda la preparazione dei candidati all'ordine sacro e la loro idoneità è oggetto della normativa canonica e di altri documenti ecclesiali <sup>77</sup>.

Anche nel *Rito del Matrimonio* sono diversi i riferimenti alla vita cristiana dei coniugi. Con parole del Concilio Vaticano II si ricorda che «i coniugi cristiani (...) sia nell'abbracciare la vita coniugale sia nell'accogliere ed educare la prole si aiutano scambievolmente nel *cammino verso la santità*» <sup>78</sup>. Con la grazia di questo sacramento gli sposi «sono resi capaci di celebrare con frutto, di *vivere con rettitudine* e di *testimoniare pubblicamente davanti a tutti* il mistero dell'unione di Cristo e della Chiesa» <sup>79</sup>. Di particolare interesse sono alcune indicazioni ispirate al Magistero di san Giovanni Paolo II e alle norme canoniche: «Tenuto conto delle norme o indicazioni pastorali eventualmente stabilite dalla Conferenza Episcopale riguardo alla preparazione dei fidanzati e alla cura pastorale del Matrimonio, è proprio del Vescovo regolare la celebrazione e la cura pastorale del sacramento per tutta la diocesi, offrendo ai fedeli gli aiuti necessari affinché la *vita matrimoniale si conservi nello spirito cristiano e progredisca nella perfezione*» <sup>80</sup>. «I pastori d'anime devono aver cura che questa assistenza sia offerta nella propria comunità soprattutto: (...) b) con la preparazione personale alla celebrazione del Matrimonio, per cui i fidanzati *si dispongano alla santità* e ai doveri della loro nuova condizione; c) con una *fruttuosa* celebrazione liturgica del Matrimonio (...); d) con l'aiuto offerto agli sposi perché questi, conservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre *una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa*» <sup>81</sup>. Naturalmente, non solo per ricevere con frutto la grazia sacramentale, ma anche per garantire la valida costituzione del vincolo, è importante che gli sposi, prima della celebrazione del matrimonio, abbiano una condotta coerente con gli impegni che stanno per assumere <sup>82</sup>. Tuttavia, se le eventuali incoerenze con il Vangelo non intaccano il consenso matrimoniale, possono senz'altro celebrare un valido matrimonio, anche se non ottengono ancora i frutti del sacramento.

<sup>74</sup> Cfr. *Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, Nota introduttiva*, IV.3.

<sup>75</sup> Cfr. *ibidem*, IV.2.

<sup>76</sup> Cfr. *ibidem*, IV.1.

<sup>77</sup> A cominciare da quello emanano dal Concilio Vaticano II (cfr. Decr. sulla formazione sacerdotale *Optatam totius*, 28 ottobre 1965, in AAS 58 [1966], 713-727). In questa sede può essere sufficiente riportare la norma canonica che riprende la prassi della Chiesa sui segni di idoneità dei candidati all'ordine sacro che devono essere comprovati dal Vescovo: «Siano promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte le circostanze, hanno *fede integra*, sono mossi da *retta intenzione*, posseggono la *scienza debita*, *godono buona stima*, *sono di integri costumi e di provate virtù* e sono dotati di tutte quelle *altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine* che deve essere ricevuto» (can. 1025 CIC). Sono anche significative le norme canoniche sulle irregolarità che proibiscono la ricezione degli ordini sacri e sono fondate su delitti o altre condotte incompatibili con l'idoneità richiesta (cfr. can. 1041,2°-6°). Per quanto riguarda i candidati al sacerdozio, cfr. anche CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale*. Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017.


<sup>78</sup> *Rito del Matrimonio, Premesse generali*, 8; cfr. LG, 11.

<sup>79</sup> *Ibidem*, 11.

<sup>80</sup> *Ibidem*, 13; cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, 66, in AAS 74 (1982), 81-191; cann. 1063-1064 CIC.

<sup>81</sup> *Rito del matrimonio, Premesse generali*, 14; cfr. can. 1063 CIC.

<sup>82</sup> Basta pensare a come condotte contrarie alla fedeltà, previe alla celebrazione, possano costituire indizi della mancanza di un vero consenso matrimoniale, che renderebbe invalido il matrimonio.



### TESTO PROVVISORIO

In definitiva, a partire da questa breve rassegna dei libri liturgici, è possibile affermare che è la stessa economia sacramentale della Chiesa espressa nella liturgia, e non solo la legge canonica o la legge morale, a richiedere in coloro che vogliono partecipare degnamente ai sacramenti l'impegno di conformare la propria vita al Vangelo. In questo contesto, è utile riportare per esteso l'ultimo paragrafo di un trattato generale sui sacramenti di un professore di teologia dogmatica della nostra Università, ormai emerito, noto per il suo rigore sotto il profilo dogmatico, ma anche per la sua sensibilità verso gli aspetti liturgici, morali, spirituali e canonici:

«Se la considerazione che i sacramenti sono azioni di Cristo con la potenza dello Spirito Santo poteva forse far pensare, riduttivamente, che il compito del soggetto fosse piuttosto passivo, o meglio ancora, fosse attivo solo nel togliere gli ostacoli a ricevere i doni di grazia, la liturgia dei sacramenti non consente un simile concetto riduttivo, perché il soggetto, oltre a disporsi a bene ricevere i doni dall'alto, assume anche l'impegno di collaborare con l'azione interiore dello Spirito Santo affinché questi doni fruttifichino nella sua vita. Da qui deriva che sia la morale che la spiritualità cristiana hanno una necessaria strutturazione sacramentale, e lo studio dei sacramenti sfocia nella teologia morale e spirituale»<sup>83</sup>.

#### 4. LA MANCANZA MANIFESTA DELLA RETTA CONDOTTA E LA QUESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE AI SACRAMENTI

Tuttavia, anche se le indicazioni sulla preparazione ai sacramenti contenute nei libri liturgici e nelle norme canoniche riflettono bene il primo proposito espresso dal Concilio Vaticano II, nel procedere alla riforma e alla promozione della liturgia – quello «di far crescere ogni giorno più la *vita cristiana* tra i fedeli»<sup>84</sup> –, bisogna purtroppo ammettere che, per motivi complessi che non è possibile esaminare in questa sede, non si è riusciti a metterlo sufficientemente in pratica, come manifesta l'attuale crisi della corrispondenza tra fede, sacramenti e vita cristiana nella vita di molti fedeli<sup>85</sup>, e, a quanto sembra, di un numero, forse ridotto ma comunque significativo, di ministri sacri<sup>86</sup>.

Come è stato accennato, accanto ad un numero crescente di “battezzati non credenti” e di “battezzati (abituamente) non praticanti”, che si avvicinano occasionalmente alla comunione eucaristica senza ricorrere previamente alla penitenza sacramentale, sono anche in aumento i

<sup>83</sup> A. MIRALLES, *I sacramenti cristiani*, 395. Del resto, anche il diritto canonico ha una struttura sacramentale, come sicuramente sarà meglio messo in evidenza nelle relazioni della seconda giornata di questo Convegno.

<sup>84</sup> SC, 1. Proposito fondato sulla consapevolezza che la liturgia, specialmente la celebrazione eucaristica, «contribuisce in sommo grado a che i fedeli *esprimano nella loro vita* e manifestino agli altri il mistero di Cristo» (SC, 2). Il corsivo è mio.

<sup>85</sup> Oltre alle considerazioni prima riportate della CTI, sono significative, per quanto riguarda la situazione in Italia, le tre Note pastorali che il Consiglio Episcopale Permanente della CEI ha dedicato all'iniziazione cristiana, in particolare la terza: *Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta*, 8 giugno 2003, in *Notiziario CEI* 37 (2003), 145-187. In essa, le comunità cristiane sono incoraggiate a rivolgere l'attenzione evangelizzatrice a «tutti i battezzati, a cominciare da coloro che, pur non avendo rinnegato formalmente il loro Battesimo, vivono un fragile rapporto con la Chiesa e devono quindi essere interpellati dal santo Vangelo di Gesù Cristo per riscoprirne la bellezza e la forza trasformante e per ritrovare così la gioia di vivere l'esperienza cristiana in maniera più consapevole e operosa» (p. 147). Cfr. anche *La prassi ordinaria di Iniziazione cristiana. Nodi problematici e ricerca di nuove vie*, a cura dell'Ufficio Catechistico Nazionale (UCN), in *Notiziario UCN* 2/2004, 3-51.

<sup>86</sup> Come il fenomeno degli abusi sessuali da parte di un numero non irrilevante di ministri sacri, inclusi alcuni vescovi e cardinali, ha rivelato negli ultimi decenni.



### **TESTO PROVVISORIO**

“battezzati in situazione stabile e notoria contraria al Vangelo”, che chiedono di partecipare – regolarmente o almeno occasionalmente – alla comunione eucaristica o alla penitenza sacramentale, o a entrambi, senza manifestare il proposito di modificare la loro situazione di vita. Anche se in minor numero, non mancano fedeli in questa situazione che chiedono il sacramento della confermazione, forse in vista della preparazione al matrimonio<sup>87</sup>, oppure l’unzione degli infermi, fuori dal pericolo imminente di morte, magari in una celebrazione comunitaria<sup>88</sup>. Inoltre, in una ipotesi che potrebbe apparire surreale, non è da escludere che qualche fedele in una situazione del genere pretenda di ricevere l’ordine sacro<sup>89</sup>. Può infine capitare, in un’ipotesi più realistica, che persone non battezzate in situazioni pubbliche contrarie al Vangelo, e senza volontà di abbandonarle, chiedano di ricevere il battesimo<sup>90</sup>.

Di fronte a questa problematica, molti pastori, invocando la prassi costante della Chiesa e la normativa canonica vigente, dichiarano che si dovrebbe vietare, senza eccezione, l’accesso ai sacramenti a tutti coloro che sono in situazione di manifesto contrasto con il Vangelo<sup>91</sup>. Molti altri pastori, tuttavia, dichiarano che bisognerebbe adottare un atteggiamento pastorale più aperto e misericordioso, che i pastori non possono, in nessun caso, negare i sacramenti e che devono essere i fedeli a decidere, secondo la loro coscienza, se avvicinarsi o no ai sacramenti. Si può comprendere, quindi, la difficoltà, ma anche l’importanza di trovare una risposta coerente, rispettosa della verità e della giustizia. Una risposta cioè, che sia conforme alle esigenze dell’economia sacramentale circa le

<sup>87</sup> Circa il caso particolare e, per alcuni versi, paradossale dei fidanzati conviventi che chiedono la confermazione prima del loro matrimonio, cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *La Confermazione in ordine alla vita cristiana: la richiesta della Confermazione per l’Ordine sacro (can. 1033 CIC) e per il Matrimonio (can. 1065 § 1 CIC)*, in AA.VV., *Iniziazione cristiana: confermazione ed Eucaristia*, Quaderni della Mendola 17, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Edizioni Glossa, Milano 2009, 71-97.

<sup>88</sup> Riguardo al caso del tutto speciale di chi ha chiesto espressamente l’eutanasia o il suicidio assistito e chiede di partecipare ai sacramenti, la CDF ha affermato che «ci troviamo davanti ad una persona che, oltre le sue disposizioni soggettive, ha compiuto la scelta di un atto gravemente immorale e persevera in esso liberamente. Si tratta di una manifesta non-disposizione per la recezione dei sacramenti della Penitenza, con l’assoluzione (cfr. can. 987 CIC), e dell’Unzione (cfr. can. 1007 CIC), così come del Viatico (cfr. can. 915 e can. 843 § 1). Potrà ricevere tali sacramenti nel momento in cui la sua disposizione a compiere dei passi concreti permetta al ministro di concludere che il penitente ha modificato la sua decisione. Ciò comporta anche che una persona che si sia registrata in un’associazione per ricevere l’eutanasia o il suicidio assistito debba mostrare il proposito di annullare tale iscrizione, prima di ricevere i sacramenti» (Lett. sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita *Samaritanus bonus*, 22 settembre 2020, 11, in [vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20200714\\_samaritanus-bonus\\_it.html](http://vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200714_samaritanus-bonus_it.html)).

<sup>89</sup> Può sembrare infatti surreale, ad esempio, che un medico sposato, che abbia praticato aborti o eutanassie senza essersi mai pentito pubblicamente, venisse promosso al diaconato permanente. Non è invece surreale il caso di diaconi o presbiteri che, nonostante abbiamo pubblicamente sostenuto gravi errori in materia di fede o di morale – o addirittura praticato, se non pubblicamente, sì con una qualche notorietà – condotte contrarie al Vangelo, siano stati promossi agli ordini successivi. Come è noto, negli ultimi mesi non sono mancate dichiarazioni pubbliche di vescovi o cardinali, in particolare in Germania, contro la dottrina (*de fide tenenda*) circa l’ordinazione sacerdotale delle donne, oppure in favore della benedizione delle coppie dello stesso sesso (vedi *infra* nota 118).

<sup>90</sup> A questo particolare caso, in riferimento a coloro che sono in situazioni familiari irregolari, è dedicato lo studio di M. DEL POZZO, *La richiesta del battesimo in situazioni contrarie alla dignità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), 589-608.

<sup>91</sup> Una posizione del genere, senza sfumature, è non solo pastoralmente insufficiente, ma anche ingiusta. I sacramenti non dovrebbero essere semplicemente “negati”, ma semmai “differiti”. In ogni caso, l’accesso alla confessione sacramentale dovrebbe rimanere sempre aperto, anche se forse bisognerà differire l’assoluzione fino a quando il soggetto sarà in grado di manifestare il proposito di conversione. Cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazione di manifesta indisposizione morale*, in *Ius Ecclesiae* 26 (2014), 555-578.



### **TESTO PROVVISORIO**

disposizioni richieste per una degna e fruttuosa partecipazione dei vari sacramenti. Una risposta che tenga anche conto della necessità, per condurre una vita in conformità con il Vangelo, della grazia dei vari sacramenti e non solo di alcuni. Una risposta che riconosca i diritti dei fedeli ai sacramenti, ma anche i doveri connessi, come anche i relativi diritti e doveri dei pastori. Una risposta che rispetti la giusta autonomia dei fedeli e la loro coscienza, ma anche la responsabilità e la coscienza dei pastori<sup>92</sup>. Una risposta, in definitiva, che tuteli la celebrazione dei sacramenti come un bene destinato alle singole persone, ma appartenente all'intera comunità cristiana e affidato, come tutto ciò che riguarda la sacra liturgia, alla regolamentazione esclusiva dell'autorità della Chiesa<sup>93</sup>.

#### **5. UNA RISPOSTA COERENTE NEL MAGISTERO DI SAN GIOVANNI PAOLO II E DI BENEDETTO XVI**

Anche se trovare una risposta che abbia tali caratteristiche e possa essere accolta da tutti, può sembrare, allo stato attuale, molto difficile, se non impossibile<sup>94</sup>, penso che una risposta coerente sia già presente nel magistero di san Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, sebbene circoscritta al sacramento dell'Eucaristia<sup>95</sup>. Nel contesto del rapporto tra la piena partecipazione a questo


<sup>92</sup> In effetti, come ricorda Miralles, «l'agire morale del ministro non riguarda solo la degna amministrazione dei sacramenti, ma anche la decisione di realizzarli» (*I sacramenti cristiani*, 369). E, a proposito della «norma morale e canonica» formulata nel can. 843 (vedi *supra* note 11-12), osserva: «l'amministrazione dei sacramenti da parte dei sacri ministri non è una graziosa concessione, bensì l'assolvimento di un preciso dovere di giustizia, oltreché di carità, sovente grave. Ovviamente chi chiede un sacramento deve essere ben disposto e non avere dal diritto la proibizione di riceverlo» (*ibidem*, 371). Poi aggiunge: «la retta condotta morale del ministro si manifesta non soltanto nella generosa disponibilità ad esercitare il ministero sacramentale ma anche nel diniego dei sacramenti a coloro che non possono riceverli. E innanzitutto, in nessun caso è lecito amministrare un sacramento a colui che ne è certamente incapace, ossia a colui che non può riceverlo validamente. Infatti rendere vuote le azioni sacramentali costituisce un grave abuso delle realtà più sacre affidate da Cristo alla Chiesa e si configura come un sacrilegio. Qualora il soggetto non sia incapace ma si indegno di accostarsi al sacramento, cioè gli manchi una qualunque disposizione per la lecita ricezione del sacramento, al ministro non è consentito realizzare il sacramento, a meno che vi sia una causa molto grave per farlo» (*ibidem*, 373). Invece dell'espressione tradizionale «negare i sacramenti», ritengo comunque preferibile parlare di «differire i sacramenti» (cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazione di manifesta indisposizione morale*, 557-559).

<sup>93</sup> Come ha dichiarato il Concilio Vaticano II, «regolare la sacra liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa, la quale risiede nella Sede Apostolica e, a norma del diritto, nel Vescovo. (...) Di conseguenza assolutamente nessun altro, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica» (SC, 22).

<sup>94</sup> Impossibile per quanto riguarda l'accettazione da parte di tutti, soprattutto se si considera la diversità di impostazioni teologiche – specie in materia morale – che si riscontra nelle posizioni avanzate da diversi pastori e da interi episcopati, come manifestano le recenti lettere indirizzate a Mons. Georg Bätzing, Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, a proposito del *Synodale Weg* in corso in Germania e le proposte in esso discusse circa il celibato sacerdotale, il sacerdozio delle donne o la benedizione delle coppie dello stesso sesso, da parte di Mons. Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, (cfr. *Lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca*, 22 febbraio 2022, in [episkopat.pl/list-braterskiej-troski-przewodniczacego-episkopatu-ws-niemieckiej-drogi-synodalnej/](http://episkopat.pl/list-braterskiej-troski-przewodniczacego-episkopatu-ws-niemieckiej-drogi-synodalnej/)), e da parte della Conferenza Episcopale Scandinava (cfr. *Lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca*, 10 marzo 2022, in [nordicbishopsconference.org/nyhed/biskopper-sender-aabent-brev-til-den-tyske-bispekonferencen](http://nordicbishopsconference.org/nyhed/biskopper-sender-aabent-brev-til-den-tyske-bispekonferencen)). Oppure la recente richiesta del Cardinale Pell alla CDF di «intervenire e pronunciare un giudizio» sui commenti del Cardinale Hollerich e di Mons. Bätzing circa la morale sessuale della Chiesa (cfr. E. PENTIN, *Statement by Cardinal Pell*, 11 marzo 2022, in [edwardpentin.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/K-TV11032022.pdf](http://edwardpentin.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/K-TV11032022.pdf)).

<sup>95</sup> Concretamente in alcuni passaggi dei loro principali documenti dedicati a questo sacramento: l'ultima enciclica di Papa Wojtyła (cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. sull'Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa *Ecclesia de Eucharistia* [EdE], 17 aprile 2003, 35-37, in AAS 95 [2003], 433-475) e la prima esortazione apostolica di Papa Ratzinger (cfr. SaCa, 20).





### **TESTO PROVVISORIO**

sacramento e la piena comunione ecclesiale, entrambi i Pontefici hanno evidenziato il rapporto intrinseco tra penitenza sacramentale e comunione eucaristica che ispira le indicazioni dei libri liturgici e delle norme canoniche sulla partecipazione alla comunione eucaristica<sup>96</sup>. Nel magistero di san Giovanni Paolo II si trovano, inoltre, indicazioni significative sul diverso ruolo della morale e del diritto nella questione della partecipazione alla comunione eucaristica, con un esplicito riferimento al ruolo delle norme giuridiche in caso di situazioni stabili e notorie gravemente contrarie al Vangelo. Essendo proprio questa la prospettiva adottata nella presente relazione, sembra opportuno esaminare questi testi con una certa attenzione<sup>97</sup>. A questo scopo, sebbene siano di facile accesso e ben noti a coloro che si occupano della questione, ritengo utile riportarli in nota per esteso<sup>98</sup>, anche perché la

<sup>96</sup> In particolare le indicazioni contenute nel *Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico* (vedi *supra* nota 60) e nei cann. 915-916 CIC e 711-712 CCEO (vedi *supra* note 63-64).

<sup>97</sup> Sebbene si possano trovare passaggi analoghi in altri documenti degli stessi Romani Pontefici e di Francesco, riferiti però quasi esclusivamente alle cosiddette situazioni matrimoniali irregolari, ritengo conveniente fissare l'attenzione su questi testi, riferibili a qualunque situazione di vita in contrasto con il Vangelo.

<sup>98</sup> «EdE, 35. La celebrazione dell'Eucaristia, però, non può essere il punto di avvio della comunione, che presuppone come esistente, per consolidarla e portarla a perfezione. Il Sacramento esprime tale vincolo di comunione sia nella dimensione *invisibile* che, in Cristo, per l'azione dello Spirito Santo, ci lega al Padre e tra noi, sia nella dimensione *visibile* implicante la comunione nella dottrina degli Apostoli, nei Sacramenti e nell'ordine gerarchico. L'intimo rapporto esistente tra gli elementi invisibili e gli elementi visibili della comunione ecclesiale è costitutivo della Chiesa come sacramento di salvezza (cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE [CDF], Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della Chiesa come comunione *Communio in notio*, 28 maggio 1992, 4: AAS 85 [1993], 839-840). Solo in questo contesto si ha la legittima celebrazione dell'Eucaristia e la vera partecipazione ad essa. Perciò risulta un'esigenza intrinseca all'Eucaristia che essa sia celebrata nella comunione, e concretamente nell'integrità dei suoi vincoli».

«EdE, 36. La comunione invisibile, pur essendo per sua natura sempre in crescita, suppone la vita di grazia, per mezzo della quale si è resi 'partecipi della natura divina' (2 Pt 1,4), e la pratica delle virtù della fede, della speranza e della carità. Solo così infatti si ha vera comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non basta la fede, ma occorre perseverare nella grazia santificante e nella carità, rimanendo in seno alla Chiesa col 'corpo' e col 'cuore' (cfr. LG, 14); occorre cioè, per dirla con le parole di san Paolo, 'la fede che opera per mezzo della carità' (Gal 5,6). L'integrità dei vincoli invisibili è un preciso dovere morale del cristiano che vuole partecipare pienamente all'Eucaristia comunicando al corpo e al sangue di Cristo. A questo dovere lo richiama lo stesso Apostolo con l'ammonizione: 'Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice' (1 Cor 11,28). San Giovanni Crisostomo, con la forza della sua eloquenza, esortava i fedeli: 'Anch'io alzo la voce, supplico, prego e scongiuro di non accostarci a questa sacra Mensa con una coscienza macchiata e corrotta. Un tale accostamento, infatti, non potrà mai chiamarsi comunione, anche se tocchiamo mille volte il corpo del Signore, ma condanna, tormento e aumento di castighi' (Omèlie su Isaia 6, 3: PG 56, 139). In questa linea giustamente il *Catechismo della Chiesa Cattolica* stabilisce: 'Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla comunione' (n. 1385; cfr. can. 916 CIC; can. 711 CCEO). Desidero quindi ribadire che vige e vigerà sempre nella Chiesa la norma con cui il Concilio di Trento ha concretizzato la severa ammonizione dell'apostolo Paolo affermando che, al fine di una degna ricezione dell'Eucaristia, 'si deve premettere la confessione dei peccati, quando uno è conscio di peccato mortale' (*Discorso ai membri della Sacra Penitenzieria Apostolica e ai Penitenzieri delle Basiliche Patriarcali di Roma*, 30 gennaio 1981: AAS 73 [1981], 203. Cfr. CONC. ECUM. TRIDENTINO, Sess. XIII, *Decretum de ss. Eucharistia*, cap. 7 et can. 11: DS 1647, 1661)».

«EdE, 37. L'Eucaristia e la Penitenza sono due sacramenti strettamente legati. Se l'Eucaristia rende presente il Sacrificio redentore della Croce perpetuandolo sacramentalmente, ciò significa che da essa deriva un'esigenza continua di conversione, di risposta personale all'esortazione che san Paolo rivolgeva ai cristiani di Corinto: 'Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio' (2 Cor 5, 20). Se poi il cristiano ha sulla coscienza il peso di un peccato grave, allora l'itinerario di penitenza attraverso il sacramento della Riconciliazione diventa via obbligata per accedere alla piena partecipazione al Sacrificio eucaristico. Il giudizio sullo stato di grazia, ovviamente, spetta soltanto all'interessato, trattandosi di una valutazione di coscienza. Nei casi però di un comportamento esterno gravemente,





### **TESTO PROVVISORIO**

loro considerazione congiunta consente di comprendere lo stretto collegamento che, nella concezione cattolica, esiste tra l'ordine della grazia, l'ordine dei sacramenti, l'ordine morale e l'ordine giuridico, e di conseguenza, la necessità di tenere insieme le diverse prospettive di studio: dogmatica, liturgica, morale e giuridica.

San Giovanni Paolo II, dopo aver rilevato l'intimo rapporto esistente tra i vincoli invisibili e quelli visibili della comunione ecclesiale, dichiara «un'esigenza intrinseca all'Eucaristia»<sup>99</sup> che essa sia celebrata nell'integrità dei vincoli di comunione. Afferma poi che l'integrità dei vincoli invisibili – che suppone lo stato di grazia – è «un preciso dovere morale del cristiano che vuole partecipare pienamente all'Eucaristia comunicando al corpo e al sangue di Cristo»<sup>100</sup>. Un dovere morale che, nell'economia sacramentale della grazia, si traduce, se si è consapevole di aver commesso un peccato grave, nel dovere di ricevere il sacramento della penitenza prima di accedere alla comunione eucaristica<sup>101</sup>, come stabilì il Concilio Tridentino e ribadisce in modo particolarmente netto il Pontefice: «Desidero quindi ribadire che vige e vigerà sempre nella Chiesa la norma con cui il Concilio di Trento ha concretizzato la severa ammonizione dell'apostolo Paolo affermando che, al fine di una degna ricezione dell'Eucaristia, si deve premettere la confessione dei peccati, quando uno è conscio di peccato mortale»<sup>102</sup>. Una norma stabilita da un concilio ecumenico, fondata sullo stretto legame nell'economia sacramentale tra l'Eucaristia e la penitenza sacramentale, che è il perno del magistero del Pontefice in materia<sup>103</sup>.

Dopo di che, come corollario operativo di questa dottrina, il Pontefice spiega il ruolo, diverso ma convergente, della morale e del diritto – concretamente, della coscienza morale e della *prudencia*

---

manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale, la Chiesa, nella sua cura pastorale del buon ordine comunitario e per il rispetto del Sacramento, non può non sentirsi chiamata in causa. A questa situazione di manifesta indisposizione morale fa riferimento la norma del Codice di Diritto Canonico sulla non ammissione alla comunione eucaristica di quanti «ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» (can. 915 CIC; can. 712 CCEO)».

«SaCa, 20. Giustamente, i Padri sinodali hanno affermato che l'amore all'Eucaristia porta ad apprezzare sempre più anche il sacramento della Riconciliazione (cfr. *Propositio* 7; EdE, 36). A causa del legame tra questi sacramenti, un'autentica catechesi riguardo al senso dell'Eucaristia non può essere disgiunta dalla proposta di un cammino penitenziale (cfr. *I Cor* 11,27-29). Certo, constatiamo come nel nostro tempo i fedeli si trovino immersi in una cultura che tende a cancellare il senso del peccato (cfr. *Reconciliatio et Paenitentia*, 18), favorendo un atteggiamento superficiale, che porta a dimenticare la necessità di essere in grazia di Dio per accostarsi degnamente alla comunione sacramentale (cfr. CCE, 1385). (...) Inoltre, la relazione tra Eucaristia e Riconciliazione ci ricorda che il peccato non è mai una realtà esclusivamente individuale; esso comporta sempre anche una ferita all'interno della comunione ecclesiale, nella quale siamo inseriti grazie al Battesimo. Per questo (...) l'esito del cammino di conversione è anche il ristabilimento della piena comunione ecclesiale, che si esprime nel riaccostarsi all'Eucaristia (cfr. LG, 11; *Reconciliatio et Paenitentia*, 30)».


<sup>99</sup> EdE, 35.

<sup>100</sup> EdE, 36.

<sup>101</sup> Come dichiara il CCE, 1385, e si stabilisce nel can. 916 CIC e nel can. 711 CCEO (vedi *supra* nota 63), significativamente citati in EdE, 36.

<sup>102</sup> EdE, 36.

<sup>103</sup> È interessante rilevare che anche nella sua prima enciclica san Giovanni Paolo II aveva evidenziato «lo stretto legame fra l'Eucaristia e la Penitenza» (Lett. enc. *Redemptor hominis*, 4 marzo 1979, 20, in AAS 71 [1979], 257-324). Entrambi i sacramenti – disse in quell'occasione – diventano «in un certo senso, una dimensione duplice e, insieme, intimamente connessa dell'autentica *vita secondo lo spirito del Vangelo, vita veramente cristiana*. Cristo, che invita al banchetto eucaristico, è sempre lo stesso Cristo che esorta alla penitenza (...). Senza questo costante e sempre rinnovato sforzo per la conversione, la partecipazione all'Eucaristia sarebbe priva della sua piena efficacia redentrice» (*ibidem*). Il corsivo è mio.



### **TESTO PROVVISORIO**

*iuris*<sup>104</sup> – per quanto riguarda l’esigenza dello stato di grazia per ricevere degnamente la comunione eucaristica. Da un lato, afferma che «il giudizio sullo stato di grazia, ovviamente, spetta soltanto all’interessato, trattandosi di una valutazione di coscienza»<sup>105</sup>. Solo lui, infatti, conosce la sua condotta, interna ed esterna, e può essere in grado di valutarne la conformità o difformità con l’insegnamento del Vangelo e, di conseguenza, la sua responsabilità morale e lo stato della sua anima<sup>106</sup>. Da un altro lato, il Pontefice dichiara che, «nei casi però di un comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale»<sup>107</sup>, la Chiesa non può non intervenire. Deve farlo per diversi motivi, dei quali sono indicati espressamente due: la cura pastorale del buon ordine comunitario e il rispetto del Sacramento. Sono queste, in sostanza, le ragioni che giustificano la norma canonica sulla non ammissione alla comunione eucaristica di coloro si trovano in questa «situazione di manifesta indisposizione morale»<sup>108</sup>, secondo un’espressione ritenuta dal Pontefice come equivalente a quella adoperata dalla normativa canonica<sup>109</sup>.

Da parte sua, Benedetto XVI, che con ogni probabilità sarà stato coinvolto, nella sua condizione di Prefetto della CDF, nella redazione di EdE<sup>110</sup>, conferma, in SaCa, il nucleo del magistero di san

---

<sup>104</sup> Così accade in tutte le questioni in cui sono implicati il diritto e la morale, come è la partecipazione ai sacramenti. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Brevi riflessioni sul rapporto tra diritto e morale nell’ammissione ai sacramenti: il ruolo della giustizia*, in AA.VV., *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, I, a cura di L. Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2020, 179-189.

<sup>105</sup> EdE, 37.


<sup>106</sup> Secondo il giudizio della propria coscienza che, però, «non è un giudice infallibile: può errare. Nondimeno l’errore della coscienza può essere il frutto di una *ignoranza invincibile*, cioè di un’ignoranza di cui il soggetto non è consapevole e da cui non può uscire da solo» (VS, 62). I corsivi sono dell’originale. Per tale motivo, come insegna il Concilio Vaticano II, la coscienza ha bisogno di essere ben formata: «I cristiani (...) nella formazione della loro coscienza devono considerare diligentemente la dottrina sacra e certa della Chiesa. Infatti per volontà di Cristo la Chiesa cattolica è maestra di verità, e il suo compito è di annunziare e di insegnare in modo autentico la verità che è Cristo, e nello stesso tempo di dichiarare e di confermare con la sua autorità i principi dell’ordine morale che scaturiscono dalla stessa natura umana» (Dich. sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae*, 7 dicembre 1965, 14, in AAS 58 [1966], 929-941).

<sup>107</sup> EdE, 37. Comportamento esterno da valutare, ovviamente, secondo la legge morale oggettiva e l’insegnamento morale del Vangelo.

<sup>108</sup> EdE, 37. Un’espressione ritenuta dal Pontefice come equivalente a.

<sup>109</sup> Quella del can. 915, che il Pontefice cita anche testualmente: quanti «ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto». A proposito delle difficoltà sollevate da questa formula, cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione circa l’ammissibilità alla santa Comunione dei divorziati risposati*, 24 giugno 2000, in *L’Osservatore Romano*, 7 luglio 2000, 1. Circa l’utilità dell’espressione «situazione di manifesta indisposizione morale», che ha integrato e superato quella dei cann. 915 e 1007 CIC, cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazione di manifesta indisposizione morale*, 564-567; e la monografia di Ž. ŽULJEVIĆ, *L’accompagnamento pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale. Profili giuridici e pastorali*, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita, Posegae 2020, 85-126, dove si analizza il passaggio terminologico avvenuto nella normativa canonica latina, da “infame di diritto o di fatto” e “peccatore pubblico” del Codice Piano Benedettino, a «coloro che perseverano ostinatamente in peccato grave manifesto» del Codice Giovanneo Paolino; formule tutte che possono ritenersi superate da quelle adoperate in EdE, 37 dallo stesso legislatore.

<sup>110</sup> Si tenga anche presente che, nel tempo in cui il Cardinale Ratzinger è stato il Prefetto, la CDF ha pubblicato la Lett. *Communio notio*, citata in EdE, 35, e la Lett. circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati *Annus Internationalis Familiae*, 14 settembre 1994, in AAS 86 (1994), 974-979, in cui si dichiara: «Il fedele che convive abitualmente ‘more uxorio’ con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica. Qualora egli lo giudicasse possibile, i pastori e i confessori, date la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona (cfr. *1 Cor* 11,27-29) e del bene comune della Chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa (cfr. can. 978 § 2 CIC). Devono anche ricordare questa dottrina nell’insegnamento a tutti i fedeli loro affidati. Ciò non significa che la



### **TESTO PROVVISORIO**

Giovanni Paolo II sul legame tra l'Eucaristia e il sacramento della riconciliazione, segnalando inoltre la necessità di una catechesi che ricordi ai fedeli, immersi in un contesto culturale che tende a cancellare il senso del peccato, «la necessità di essere in grazia di Dio per accostarsi degnamente alla comunione sacramentale»<sup>111</sup>, con un esplicito accenno al rapporto tra entrambi i sacramenti e la comunione ecclesiale, perché il peccato non è una realtà esclusivamente individuale. Esso comporta anche una ferita alla comunione ecclesiale, che ha bisogno di essere pienamente ristabilita per riaccostarsi alla comunione eucaristica.

#### 6. IL RUOLO DELLA MORALE E DEL DIRITTO NEI CASI DI MANCANZA MANIFESTA DELLA RETTA CONDOTTA

A mio avviso, i testi magisteriali appena esaminati contengono indicazioni chiare e precise circa il ruolo della coscienza morale del soggetto, da un lato, nel valutare lo stato della propria anima, e delle norme giuridiche, dall'altro, quando ci sono situazioni esterne di contrasto con il Vangelo, per quanto riguarda la degna partecipazione alla comunione eucaristica. Sono inoltre indicazioni che, con gli opportuni adattamenti, potrebbero essere applicate anche agli altri sacramenti, dal battesimo all'unzione degli infermi.

D'altra parte, se bisogna sempre tener fermo il principio *de internis Ecclesia non iudicat*, e la sua diretta applicazione al giudizio sullo stato di grazia, il quale può essere formulato solo dall'interessato, bisogna anche sostenere, con la stessa fermezza, che *de externis Ecclesia iudicat*. Anzi, non può non giudicare<sup>112</sup>. Così avviene, per rimanere in materia sacramentale, nella preparazione per ricevere i vari sacramenti – il battesimo, la confermazione, la prima comunione, la prima comunione, il matrimonio e l'ordine sacro –, o nei processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio o della sacra ordinazione. In questi casi, la Chiesa può e deve certamente giudicare, ma lo fa solo a partire dalla condotta esterna del soggetto, da ciò che è possibile provare perché appare all'esterno.

---

Chiesa non abbia a cuore la situazione di questi fedeli, che, del resto, non sono affatto esclusi dalla comunione ecclesiale. Essa si preoccupa di accompagnarli pastoralmente e di invitarli a partecipare alla vita ecclesiale nella misura in cui ciò è compatibile con le disposizioni del diritto divino, sulle quali la Chiesa non possiede alcun potere di dispensa. D'altra parte, è necessario illuminare i fedeli interessati affinché non ritengano che la loro partecipazione alla vita della Chiesa sia esclusivamente ridotta alla questione della recezione dell'Eucaristia» (n. 6).

<sup>111</sup> SaCa, 20. In ogni caso, forse le parole più significative di Papa Ratzinger in materia, sono quelle scritte, ancora da Cardinale, poche settimane prima della sua elezione, nella famosa nona stazione della Via Crucis del 2005, molte volte citata a proposito dei crimini commessi da ministri sacri, ma quasi mai a proposito della ricezione indegna della comunione eucaristica e del poco rispetto della penitenza sacramentale: «Quanta sporczia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza! *Quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione*, nel quale egli ci aspetta, per rialzarci dalle nostre cadute! Tutto ciò è presente nella sua passione. Il tradimento dei discepoli, *la ricezione indegna del suo Corpo e del suo Sangue* è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore» (in [vatican.va/news\\_services/liturgy/2005/via\\_crucis/it/station\\_09.html](http://vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html)). Il corsivo è mio

<sup>112</sup> È forse paradigmatica l'affermazione di Leone XIII, in occasione della dichiarazione di nullità delle ordinazioni anglicane: «Riguardo al proposito e all'intenzione, essendo di per sé qualcosa di interiore, la Chiesa non giudica, ma dal momento che si manifesta all'esterno, deve giudicarla» (Lett. ap. sulle ordinazioni anglicane *Apostolicae curae*, 13 settembre 1896, in ASS 29 [1896-97], 193-203).



### TESTO PROVVISORIO

Il giudizio dell'interessato circa la propria responsabilità morale soggettiva e sullo stato della propria anima è insindacabile, sia che si tratti di condotte puramente interne che di condotte esterne. Se l'interessato ha una retta coscienza morale ed è consapevole di non essere in grazia – per aver commesso un peccato grave occulto, o per trovarsi in una situazione stabile ma occulta in grave contrasto con il Vangelo –, ha il dovere morale di pentirsi e il dovere sacramentale, con una dimensione morale e una dimensione anche giuridica, di ricorrere al sacramento della penitenza, prima di ricevere qualunque sacramento che richiede lo stato di grazia<sup>113</sup>. In questi casi, il soggetto del sacramento rimane in pratica l'unico responsabile dell'accesso ai sacramenti. Il problema, morale e giuridico, si pone se l'interessato non avesse una coscienza ben formata, oppure se, nonostante sia consapevole di non essere in stato di grazia, decida comunque di partecipare al sacramento. Ma è un problema che, finché il peccato o la situazione stabile contraria al Vangelo rimangono occulti, può essere affrontato unicamente nel foro interno, e solo se il fedele si rende disponibile a chiedere consiglio nella confessione sacramentale o nell'accompagnamento pastorale<sup>114</sup>.

Tuttavia, se ci sono condotte esterne e stabili apertamente contrarie al Vangelo, il pastore d'anime e il ministro dei sacramenti non possono limitarsi a prendere atto della valutazione soggettiva dell'interessato, se nonostante tutto volesse partecipare al sacramento. Per il bene spirituale dello stesso interessato<sup>115</sup>, per il rispetto dei sacramenti e per la cura del buon ordine comunitario<sup>116</sup>, la

<sup>113</sup> Dovere dichiarato nel can. 916 CIC, per quanto riguarda la celebrazione della Messa e la comunione eucaristica, ma che potrebbe essere dichiarato, *de lege ferenda*, nei confronti degli altri sacramenti che richiedono lo stato di grazia. Circa la peculiare rilevanza giuridica della mancanza non manifesta dello stato di grazia nel soggetto, Errázuriz afferma: «A prima vista potrebbe sembrare che questa situazione non abbia rilevanza giuridica, soprattutto perché il giudizio sul proprio stato di grazia spetta allo stesso fedele, e pertanto non v'è spazio per un diniego del sacramento da parte del sacro ministro. Ritengo invece che ogni cristiano interiormente indegno di accostarsi ai sacramenti non abbia in realtà un diritto al riguardo. In effetti, il sacramento appartiene alla persona come suo diritto nella misura in cui la sua ricezione costituisce davvero un segno efficace di grazia. Non esiste una separazione tra realtà giuridica e realtà salvifica: non è giusta una pretesa sacramentale priva di valore salvifico» (*Brevi riflessioni sul rapporto tra diritto e morale nell'ammissione ai sacramenti: il ruolo della giustizia*, 184). Penso comunque che si possa anche sostenere che il diritto-dovere di ricevere il sacramento esista ancora, ma rimane in sospeso, trasformato – per così dire – nel diritto-dovere di prepararsi a riceverlo con le disposizioni richieste. Un fedele non ben disposto non è in grado di esercitare legittimamente il diritto al sacramento, ma conserva il diritto ad essere aiutato dai propri pastori a raggiungere le disposizioni richieste, e i pastori hanno il dovere di aiutarlo. In questo senso, il diritto di essere ascoltato in confessione non è mai sospeso, anche se l'assoluzione dovrà essere rimandata se manca il proposito di emendarsi.

<sup>114</sup> Come osserva Errázuriz, proseguendo le sue riflessioni: «Tuttavia, se non esistono situazioni stabili e manifeste d'indegnità, il contrasto con il sacramento non può essere accertato dal di fuori, per cui non si può attuare esternamente nessuna privazione dal sacramento (tranne quella in segreto che avviene nel sacramento della penitenza, qualora il confessore, nonostante i suoi sforzi nell'aiuto pastorale, debba purtroppo constatare che mancano le disposizioni essenziali per l'assoluzione immediata del penitente). La ricezione indegna non giudicabile dal di fuori è un caso limite in cui divergono la sostanza del diritto e la sua operatività esterna, essendoci un vero dovere di amministrare il sacramento che sorge dall'apparente diritto di riceverlo» (*ibidem*, 184-185).

<sup>115</sup> Così lo ha dichiarato la CDF nel caso della comunione eucaristica di coloro che sono in situazione matrimoniale irregolare (vedi *supra* nota 110).

<sup>116</sup> Questi sono i motivi indicati in EdE, 37, anche se forse è utile evidenziarne altri, che possono considerarsi comunque impliciti in quelli segnalati: ad esempio, evitare un pubblico sacrilegio; evitare il pericolo di pubblico scandalo; evitare che altri fedeli siano indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sulla moralità di una determinata condotta; oppure evitare che il ministro sacro si veda obbligato a cooperare materialmente ad un eventuale sacrilegio, in assenza di gravi ragioni. Come osserva Miralles, riprendendo la prassi e le norme ecclesiali in materia, se al soggetto manca «una qualunque disposizione per la lecita ricezione del sacramento, al ministro non è consentito realizzare il sacramento, a meno che vi sia una causa molto grave per farlo. Sarebbe, infatti una cooperazione al male, con trasgressione delle leggi della Chiesa in materia grave, perciò anche irriverenza verso il sacramento. La cooperazione al male è



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

**FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
XXVI CONVEGNO DI STUDI  
SACRAMENTI E DIRITTO.**

***I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO***

*Roma, 4 - 5 aprile 2022*

### **TESTO PROVVISORIO**

Chiesa può e deve intervenire. Così ha fatto l'autorità suprema della Chiesa – in questo caso il Romano Pontefice – mediante la promulgazione di norme di legge prescrittive, indirizzate in modo tassativo ai pastori d'anime e al ministro dei sacramenti<sup>117</sup>, in cui si stabilisce che le persone in situazioni di vita in contrasto grave e manifesto con il Vangelo non possono essere ammesse alla comunione eucaristica o all'unzione degli infermi.

Motivi anche di spazio impediscono di esaminare esempi concreti di condotte esterne gravemente contrarie al Vangelo a cui sarebbero applicabile tali norme. A titolo di esempio, possono essere menzionate il terrorismo, il narcotraffico, la criminalità organizzata, la tratta di persone, la prostituzione, ecc. Nel recente passato si è discusso a lungo sulla pubblica appartenenza alla massoneria, o sulla situazione dei divorziati risposati civilmente e in altre situazioni familiari irregolari. Successivamente, la discussione si è spostata sulle coppie di persone dello stesso sesso<sup>118</sup>, o del ricorso al cosiddetto utero in affitto o maternità surrogata. Più recentemente, nel seno di alcuni episcopati si è aperto un acceso dibattito sui politici cattolici che promuovono l'aborto o altre pratiche

---

materiale, non formale, perché l'azione del ministro è in se stessa buona, senonché il soggetto ne abusa per compiere qualcosa di cattivo, e la carità obbliga a non cooperare al male di un altro. Tuttavia proprio perché la cooperazione al male è soltanto materiale, vi può essere una causa proporzionatamente grave che la giustifichi. Causa sufficientemente grave sarebbe, ad esempio, mantenere inviolato il sigillo sacramentale, poiché è assolutamente proibito violarlo direttamente oppure far uso delle conoscenze acquisite in confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione (cfr. cann. 983-984 CIC; cann. 733-734 CCEO; Decreto del S. Ufficio, 18 novembre 1682 [DS, 2195]). Un'altra causa sufficientemente grave sarebbe il non dar luogo a gravissima infamia per rivelazione di un crimine occulto. Le leggi della Chiesa stabiliscono in modo particolareggiato a che persone, a causa d'indegnità morale, vanno rifiutati alcuni sacramenti, concretamente la comunione (cfr. can. 915 CIC; can. 712 CCEO) e l'unzione degli infermi (cfr. can. 1007 CIC), come pure sono determinate per i singoli sacramenti altre condizioni di liceità concernenti il soggetto» (*I sacramenti cristiani*, 373-374). Come si accennava prima, a proposito della terminologia tradizionale adoperata, invece di "vanno rifiutati i sacramenti", sembra preferibile dire: "vanno differiti" (vedi *supra* note 91-92).

<sup>117</sup> Anche se, secondo il tenore di queste norme, il principale responsabile sarebbe il pastore d'anime o il ministro del sacramento, il soggetto in questa situazione rimane personalmente responsabile di evitare la propria partecipazione ai sacramenti che richiedono lo stato di grazia, e di ricorrere alla penitenza sacramentale prima di accedere ad altri sacramenti. Un dovere morale con rilevanza giuridica, non solo nel caso di essere incorso in una pena canonica a causa di una condotta delittuosa, ma anche per evitare un pubblico scandalo.

<sup>118</sup> Nel *Synodale Weg* in corso in Germania, molti vescovi e sacerdoti si sono dichiarati favorevoli alla benedizione dello stesso sesso, nonostante la CDF abbia espressamente dichiarato che: «non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell'unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso» (Responsum *ad un dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso*, 22 febbraio 2021, in [vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20210222\\_responsum-dubium-unioni\\_it.html](http://vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_responsum-dubium-unioni_it.html)).





### **TESTO PROVVISORIO**

contrarie alla vita, come l'eutanasia <sup>119</sup>. Sono tutte situazioni che compete esaminare certamente ai moralisti, ma anche ai canonisti, nella misura in cui è in gioco la giustizia intraecclesiale <sup>120</sup>.


Ritengo, tuttavia, che la risposta di san Giovanni Paolo II sia quella giusta, soprattutto se si tiene conto dell'importanza dei beni in gioco e dell'attuale crisi di corrispondenza tra fede, sacramenti e vita cristiana, sicuramente collegata a una crisi di fede e del senso morale <sup>121</sup>. In questa prospettiva, penso che sia necessaria un'opera globale di evangelizzazione e di formazione, alla quale le varie scienze sacre, in particolare la teologia, liturgica, morale, dogmatica, pastorale e spirituale, dovrebbero dare un maggiore contributo. Senza escludere ovviamente il contributo specifico della scienza canonica, nel rendere consapevoli pastori e fedeli che, nelle situazioni di contrasto manifesto con il Vangelo, oltre ad un problema morale, liturgico, dogmatico, pastorale e spirituale, ci troviamo di fronte ad un problema di giustizia <sup>122</sup>, nella misura in cui tali condotte danneggiano beni giuridici

<sup>119</sup> A proposito dei politici cattolici che promuovono l'aborto è forse utile citare la dichiarazione del *Documento di Aparecida*, approvato dalla V<sup>a</sup> Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, 13-31 maggio 2007, che ebbe come Relatore principale l'allora Cardinale Bergoglio: «Ci auguriamo che i legislatori, i governanti e gli operatori sanitari, consapevoli della dignità della vita umana e del radicamento della famiglia nei nostri popoli, la difendano e la proteggano dai crimini abominevoli dell'aborto e dell'eutanasia; questa è la loro responsabilità. Pertanto, di fronte a leggi e disposizioni governative che sono ingiuste alla luce della fede e della ragione, si deve favorire l'obiezione di coscienza. Dobbiamo attenerci alla 'coerenza eucaristica', cioè essere consapevoli che *non possono ricevere la sacra comunione e allo stesso tempo agire con fatti o parole contro i comandamenti*, in particolare quando si tratta di aborto, eutanasia e altri gravi crimini contro la vita e la famiglia. Questa responsabilità pesa in particolare sui legislatori, i governatori e gli operatori sanitari (nota 243: Cfr. *Sacramentum Caritatis*, 83; *Evangelium Vitae*, 73, 74 e 89)» (n. 436). Il corsivo è mio. In riferimento alla stessa problematica, cfr. il documento della CONFERENZA DEI VESCOVI CATTOLICI DEGLI STATI UNITI, *The Mystery of the Eucharist in the life of the Church*, 17 novembre 2021, 34-36, in [uscbb.org/resources/mystery-eucharist-life-church](https://uscbb.org/resources/mystery-eucharist-life-church); A. TOMER, "Ad Sacram Communionem ne admittantur": il can. 915 e la promozione dell'aborto da parte di cattolici impegnati nella vita politica alla luce di un recente decreto episcopale, in [statoe.chiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/Tomer.M\\_Ad\\_sacram.pdf?pdf=ad-sacram-communionem-ne-admittantur-il-can.-915-e-la-promozione-dellaborto](https://statoe.chiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Tomer.M_Ad_sacram.pdf?pdf=ad-sacram-communionem-ne-admittantur-il-can.-915-e-la-promozione-dellaborto).

<sup>120</sup> Si deve anche rilevare che in tali dibattiti viene anche messa tacitamente in discussione la stessa esistenza, o quanto meno l'applicabilità, delle norme prescrittive e tassative, indirizzate ai ministri, attualmente in vigore. Alcuni ritengono che, al posto delle norme giuridiche proibitive, sarebbero preferibili le esortazioni o gli orientamenti di vario genere, senza vincolare in modo tassativo i ministri, affinché possano ammettere eventuali eccezioni, e siano liberi di esercitare, con spirito di misericordia, la tolleranza o la *dissimulatio*. Ma finché tali norme emanate dall'autorità suprema della Chiesa sono in vigore, i ministri sacri sono obbligati ad applicarle. Poi, circa il corretto uso della tolleranza e della dissimulazione, cfr. P. PALAZZINI, *Dissimulatio*, in IDEM, *Dictionarium morale et canonicum*, Officium Libri Catholici, Roma 1965, 124-126; P.G. CARON, *Tolleranza e dissimulazione (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 44, Giuffrè, Milano 1992, 716-717.

<sup>121</sup> Come ha rilevato Francesco, citando Benedetto XVI: «Non siamo più in un regime di cristianità perché la fede – specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell'Occidente – non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. Ciò fu sottolineato da Benedetto XVI quando, indicendo l'*Anno della Fede* (2012), scrisse: 'Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte persone' (*Porta fidei*, 2)» (*Discorso alla Curia romana per gli auguri di natale*, 21 dicembre 2019, in [vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/december/documents/papa-francesco\\_20191221\\_curia-romana.html](https://vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/december/documents/papa-francesco_20191221_curia-romana.html)).

<sup>122</sup> Come afferma san Tommaso d'Aquino a proposito del peccato altrui e della necessità della correzione: «questo peccato può essere considerato sotto due aspetti: primo, in quanto è nocivo a chi lo compie; secondo, in quanto è nocivo agli altri, che ne vengono lesi o scandalizzati; oppure in quanto compromette il bene comune, la cui giustizia viene turbata dal peccato. Perciò vi sono due modi di correggere il peccatore. Il primo che applica un rimedio al peccato in quanto questo è un male di chi pecca: e questa è propriamente la correzione fraterna, che è ordinata all'emendamento del colpevole. (...) C'è invece una seconda correzione che applica un rimedio al peccato del colpevole in quanto è un male



### **TESTO PROVVISORIO**

dell'intera comunità ecclesiale<sup>123</sup>. Un problema di giustizia che può e deve essere affrontato – e così è stato ritenuto dall'autorità suprema della Chiesa – mediante la formulazione di norme di legge, vincolanti e tassative; anche se, a mio avviso, potrebbe essere meglio risolto, con una diversa formulazione delle norme canoniche attualmente in vigore, in cui si stabilisce che coloro che “ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto” non devono essere ammessi alla comunione eucaristica né all'unzione degli infermi<sup>124</sup>.

#### 7. UNA PROPOSTA *DE LEGE FERENDA*

*De lege ferenda*, ritengo infatti conveniente la sostituzione delle attuali norme prescrittive e proibitive, indirizzate ai ministri sacri e riguardanti solo la comunione eucaristica e l'unzione degli infermi, con delle norme dichiarative, indirizzate ai pastori d'anime, ai ministri sacri e a tutti i fedeli, e riguardanti tutti i sacramenti. Come le precedenti, anche le nuove norme avrebbero un valore prescrittivo e tassativo, ma al posto delle espressioni: “non siano ammessi” o “non si conferisca”, sarebbe preferibile adoperare espressioni che, invece di un secco rifiuto o di una semplice denegazione, esprimano la necessità di “differire” la celebrazione a quando la situazione di contrasto con il Vangelo sarà superata<sup>125</sup>. Nello stesso senso, al posto della formula adoperata nei vigenti cann. 915 e 1007 («ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto»), o di quella accennata in EdE 37 («situazione di manifesta indisposizione morale»), ritengo preferibile adoperare un'espressione diversa, che prenda in considerazione il contrasto oggettivo con l'insegnamento (in materia di fede e di morale) del Vangelo, evitando qualsiasi riferimento allo stato dell'anima dell'interessato, come, ad esempio, “situazione stabile e notoria gravemente contraria al Vangelo”.

Tra le varie possibilità che si potrebbero adottare, una relativamente semplice sarebbe modificare la formulazione dell'attuale can. 843 CIC, ad esempio, in questo modo:

§ 1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli<sup>126</sup>.

§ 2. I pastori d'anime devono vigilare attentamente che nella celebrazione dei sacramenti non solo siano osservate le leggi che rendono possibile una celebrazione valida e lecita, ma che i fedeli vi prendano parte in modo consapevole, attivo e fruttuoso<sup>127</sup>.

---

altrui, e specialmente in quanto nuoce al bene comune. E tale correzione è un atto di giustizia, la quale ha il compito di custodire la rettitudine dell'onestà nei rapporti reciproci» (S. Th. II-II, q. 33, a. 1).

<sup>123</sup> Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali - La dichiarazione e la tutela del diritto nella Chiesa - I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, 268.

<sup>124</sup> Cfr. cann. 915 e 1007 CIC. Vedi *supra* note 64 e 71.

<sup>125</sup> Sul modello, ad esempio, del can. 868 § 1: «Per battezzare lecitamente un bambino si esige: (...) 2° che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica (...); se tale speranza manca del tutto, il battesimo *venga differito*, secondo le disposizioni del diritto particolare, *dandone ragione* ai genitori». Il corsivo è mio. Si tratta di una norma dichiarativa, comunque vincolante, indirizzata a tutta la comunità cristiana: pastori d'anime, catechisti, padrini, parenti e tutti gli altri fedeli.

<sup>126</sup> § 1 invariato.

<sup>127</sup> § 2 con una nuova redazione, presa praticamente alla lettera da SC, 11, sostituendo “azione liturgica” con “celebrazione dei sacramenti”. Questa redazione sostituirebbe l'attuale: «I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che coloro che chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità».



### **TESTO PROVVISORIO**

§ 3. Per una lecita partecipazione ai sacramenti è necessario che il soggetto abbia le disposizioni richieste per riceverli fruttuosamente, che includono il proposito di condurre una vita conforme al Vangelo e alla grazia del sacramento che stanno per ricevere <sup>128</sup>.

§ 4. Chi è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Santa Messa né partecipi alla comunione eucaristica e agli altri sacramenti che richiedono lo stato di grazia, senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione urgente e grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima <sup>129</sup>.

§ 5. Chi si trova in una situazione stabile e notoria gravemente contraria al Vangelo, non può partecipare lecitamente ai sacramenti fintanto che rimane in tale situazione. I pastori d'anime e i ministri sacri hanno il dovere di differire la celebrazione, aiutando l'interessato a superare tale situazione, con l'opportuno accompagnamento spirituale e un'adeguata formazione morale e liturgica <sup>130</sup>.

Ovviamente, se si ritenesse opportuna questa proposta, al momento dell'eventuale promulgazione delle nuove norme, sarebbe necessario spiegare bene il senso di tale modifica, per evitare che venga interpretata come la semplice scomparsa di un divieto. In realtà, si tratterebbe di trasformare un divieto legale in un incoraggiamento alla conversione, che renderebbe possibile la celebrazione fruttuosa dei sacramenti, con l'adeguato accompagnamento dei pastori e – come si diceva all'inizio – con il necessario aiuto della grazia, senza la quale sono impossibili la conversione e la stessa vita cristiana. In ogni caso, prima di sottoporre al legislatore canonico una proposta del genere, sarei grato di conoscere il parere dei colleghi canonisti e, certamente, anche dei teologi e dei pastori d'anime.

Grazie per la vostra attenzione.

---

<sup>128</sup> § 3 nuovo.

<sup>129</sup> § 4 nuovo, ispirato al vigente can. 916 CIC (vedi *supra* nota 63), che diventerebbe superfluo.

<sup>130</sup> § 5 nuovo, ispirato a EdE, 37, che renderebbe superflui i cann. 915 (vedi *supra* nota 64) e 1007 CIC (vedi *supra* nota 71).